

LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO

Regione e Governo Locale

**Bimestrale di studi giuridici e politici
della Regione Emilia-Romagna**

1

**2008 – ANNO XXIX
Supplemento**

**La formazione ed attuazione
del diritto comunitario e l'attività
di rilievo internazionale della Regione
Emilia-Romagna nella l.r. 16/2008**

CONTRIBUTI

- 7** La nuova legge regionale n. 16/2008 sull'attività comunitaria, internazionale ed interregionale della Regione Emilia-Romagna / *Anna Voltan*
- 37** La prospettiva della Giunta circa la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario / *Elena Bastianin*
- 53** Osservazioni sul nuovo sistema delle relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna alla luce della l.r. 16/2008 / *Marco Capodaglio*

DOCUMENTAZIONE

- 63** Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”
- 80** Quadro sinottico delle leggi regionali in materia di formazione ed attuazione del diritto comunitario e di attività di rilievo internazionale delle Regioni emanate dopo la riforma del Titolo V della Costituzione

Contributi

La nuova legge regionale n. 16/2008 sull'attività comunitaria, internazionale ed interregionale della Regione Emilia-Romagna

*Anna Voltan**

Sommario

1. *Il contesto normativo nel quale si inserisce la legge regionale.*
– **2.** *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario.* – **3.** *Attività di rilievo internazionale della Regione.* – **4.** *Rapporti interregionali.* – **5.** *Conclusioni.*

1. Il contesto normativo nel quale si inserisce la legge regionale

Nella propria seduta del 22 luglio 2008 l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto di legge di attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale, sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali ⁽¹⁾. Preme poi subito evidenziare, come elemento caratterizzante, che la legge regionale n. 16/2008, almeno per quanto riguarda

(*) Responsabile del Servizio legislativo e qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

(1) Si riportano, di seguito, i passaggi principali dei lavori preparatori. Progetto di legge, d'iniziativa dei Consiglieri regionali Borghi, Barbieri, Salsi, Tagliani, Nanni; oggetto assembleare n. 3629 (VIII legislatura). Pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 212 in data 23 maggio 2008. Assegnato alla VI Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generale ed Istituzionali". Nominato relatore il Consigliere Tagliani. Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2008 del 15 luglio 2008. Testo approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta notturna del 22 luglio 2008, atto n. 76/2008.

la parte comunitaria, è anche frutto delle risultanze dei lavori svolti all'interno di apposite sedi tecniche, sia in ambito regionale che interregionale, oltre che di sperimentazioni che hanno consentito di "provare" soluzioni procedurali, tempi, sedi della partecipazione, in particolare dell'Assemblea, ad un processo decisionale sempre più complesso ed articolato su più livelli, qual è quello che porta all'approvazione degli atti comunitari.

a) Le Regioni ed il diritto comunitario

Con la riforma del Titolo V della Costituzione italiana le Regioni e le Province autonome si sono viste riconoscere il diritto, da un lato, e dall'altro anche il dovere, di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione europea e alla loro successiva attuazione nelle materie di propria competenza (articolo 117, comma 5, Cost.).

L'importanza di questo nuovo ruolo regionale all'interno del processo decisionale europeo risulta degno di nota, in primo luogo, per la sede costituzionale in cui esso è stato espressamente riconosciuto, per l'ampliamento della competenza legislativa assegnata al livello regionale con la stessa riforma, infine, per l'attenzione che il processo di riforma dei Trattati ha prestato al ruolo delle autonomie locali e regionali nel processo di integrazione europea, fino al richiamo espresso ai Parlamenti regionali con poteri legislativi nel contesto del meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee, spettante ai Parlamenti nazionali.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della riforma costituzionale che interessano la legge regionale che si va ad illustrare, l'articolo 117 della Costituzione assoggetta sia il legislatore statale che quello regionale agli stessi vincoli: la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali (comma 1); prevede poi che le norme di procedura sulla partecipazione regionale alla fase ascendente

e discendente del diritto. Ue siano dettate con legge dallo Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (comma 5).

La legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”) ⁽²⁾, limitatamente all’articolo 5, e la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”), costituiscono le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Tenendo conto della riforma costituzionale, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) dedica l’articolo 12 alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario, individuando i rispettivi ruoli di Giunta e Assemblea e rimandando alla legge regionale per la disciplina puntuale di più aspetti.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui la nuova legge regionale si inserisce, si deve tener presente che la legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (“Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”), già aveva preso in considerazione alcuni aspetti essenziali della partecipazione regionale al processo decisionale europeo a seguito della riforma del Titolo V e della sua attuazione legislativa con legge n. 131/2003.

Successivamente, l’approvazione dello Statuto regionale, insieme all’adozione della legge n. 11/2005 ⁽³⁾, hanno reso opportuna l’introduzione delle apposite norme regionali di procedura con un apposito intervento legislativo.

(2) Per un commento alla legge, si veda P. CAVALIERI e E. LAMARQUE, *L’attuazione del nuovo titolo V, parte II, della Costituzione. Commento alla legge “La Loggia”*, Torino, 2004.

(3) Che, nel frattempo, ha completato l’attuazione dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Un riferimento, infine, ai principi generali, prima di passare ad illustrare gli aspetti principali relativamente a ciascuna parte in cui la legge regionale è articolata. L'articolo 2 si richiama espressamente ai principi di *sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà* ⁽⁴⁾. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario è poi specificatamente volta al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione. Nella fase discendente, anche in accoglimento di indicazioni provenienti dalla Commissione europea nell'ambito del programma "Legiferare Meglio" ⁽⁵⁾, si richiede che si ricorra alle consultazioni, si contribuisca alla riduzione degli oneri amministrativi e si evitino disposizioni supplementari non necessarie al recepimento della normativa comunitaria.

b) Le attività internazionali delle Regioni

L'accresciuto ruolo che le Regioni sono chiamate a rivestire nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Ue si inserisce nell'ambito della posizione che, più in generale, è loro riconosciuta nella vita di relazione internazionale.

Sul versante internazionale, l'importanza delle Regioni e delle autonomie locali è oggi riconosciuta in numerosi fori di cooperazione, sia a livello regionale (oltre all'Ue, può richiamarsi, ad esempio, il Consiglio d'Europa) ⁽⁶⁾ che a livello universale (in particolare, nel contesto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite) ⁽⁷⁾. Dei poteri regionali e locali si occupano

(4) I principi generali sono riferiti sia al Capo II che al Capo III del Titolo I della legge regionale.

(5) Su tutte, ad esempio, si veda la recente Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 32 del 30 gennaio 2008.

(6) Da segnalare in proposito l'istituzione, nel 1994, del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, il quale opera in qualità di organo consultivo per aiutare i nuovi Stati membri ad attuare i provvedimenti pratici necessari per rendere effettiva l'autonomia locale e regionale.

(7) Basti pensare all'importanza riconosciuta dalle Nazioni Unite al ruolo degli

anche specifici strumenti di diritto internazionale, rientranti sia nella categoria del diritto pattizio⁽⁸⁾ che in quella del c.d. *international soft-law*, cioè a dire l'insieme di atti internazionali privi di carattere giuridico vincolante⁽⁹⁾.

Sul piano nazionale, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, alcuni interventi normativi e la giurisprudenza costituzionale avevano proceduto alla sistematizzazione di un complesso di attribuzioni, riconducibili al ruolo riconosciuto alle Regioni come enti dotati di autonomia politica, in grado di determinare delle implicazioni esterne del loro operato.

Con la legge costituzionale n. 3/2001 tale riconoscimento è divenuto assai più marcato, dal momento che le Regioni sono state, in sostanza, investite di un proprio "potere estero"⁽¹⁰⁾.

Ciò è avvenuto, in particolare, tramite l'espressa previsione, contenuta nell'articolo 117, comma 9, della Costituzione, della possibilità per le Regioni di concludere accordi con Stati sovrani ed indipendenti ed intese con enti interni ad altro Stato.

enti locali per il perseguimento delle finalità del documento denominato "Agenda 21" (Capitolo 28).

(8) Tra gli strumenti vincolanti per l'Italia si veda, per esempio, la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 21 maggio 1980 e la Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, entrambe elaborate in seno al Consiglio d'Europa. Da segnalare, peraltro, che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha attualmente allo studio un progetto di Carta europea dell'autonomia regionale, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali (raccomandazione 34 (1997)). Lo stesso Congresso ha poi recentemente adottato un progetto di Carta europea della democrazia regionale (raccomandazione 240 (2008)), anch'esso portato all'attenzione del Comitato dei Ministri.

(9) Si vedano le conclusioni della 13^a sessione della Conferenza dei Ministri europei responsabili degli affari locali e regionali, tenutasi ad Helsinki il 27 e 28 giugno 2002 (e consultabili sul sito Internet www.coe.int).

(10) Corte cost., sentenza del 19 luglio 2004, n. 238, par. 6, in *G.U.* del 28 luglio 2004. Per i necessari riferimenti in dottrina, nonché per una ricognizione complessiva della prassi più recente, si veda L. MURA, *Gli accordi delle Regioni con soggetti esteri e il diritto internazionale*, Torino, 2008 e O. SPATARO, *Il potere estero delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. Impostazioni teoriche e problemi attuativi*, pubblicato, in due parti, sul sito Internet www.federalismi.it (nn. 23/2007 e 24/2007).

È stato inoltre previsto che le Regioni provvedano, nelle materie di loro competenza, all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato. Significativamente, questo ulteriore potere è contemplato nella medesima disposizione della Costituzione (articolo 117, comma 5), che riconosce la partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea. Ha trovato così conferma, anche a livello costituzionale, il fatto che il ruolo che le Regioni sono chiamate ad esercitare nell'ordinamento dell'Ue debba necessariamente coordinarsi con quello che esse possono assumere nella comunità internazionale *lato sensu* intesa.

La già citata legge n. 131/2003 ha provveduto poi a specificare quanto previsto dal testo novellato della Costituzione, definendo una serie di obblighi procedurali volti a stabilire le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all'attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato, anche alla luce del necessario coordinamento che deve sussistere tra l'azione regionale e le scelte e gli indirizzi di politica estera dello Stato ⁽¹¹⁾.

Non va infatti dimenticato che l'articolo 117, comma 2, lettera a), riconosce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello stesso. Vale la pena, in proposito, riportare quanto specificato al riguardo dalla Corte costituzionale. Secondo la Corte, invero, tale disposizione “*sottolinea una dicotomia concettuale tra meri ‘rapporti internazionali’ da un lato e ‘politica estera’ dall’altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117 che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere*

(11) Tali procedure, delle quali si parlerà più diffusamente nel par. 3 di questo lavoro, sono state poi ulteriormente dettagliate dal Ministero degli Affari esteri, che ha redatto all'uopo delle *Linee guida sulle procedure per accordi programmatici, intese, gemellaggi* (il testo aggiornato delle Linee guida è consultabile all'indirizzo Internet www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Collaborazione_Regioni/).

una componente peculiare e tipica dell'attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine 'rapporti internazionali'. Mentre i 'rapporti internazionali' sono astrattamente riferibili alle singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la 'politica estera' concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo" (12).

Venendo al piano regionale, occorre anzitutto segnalare i numerosi interventi normativi che, di recente, hanno provveduto a disciplinare alcuni profili delle attività internazionali della Regione Emilia-Romagna. Tra i più significativi, devono ricordarsi anzitutto la legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (“Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”), la quale si occupa di definire le modalità di partecipazione della Regione a programmi multilaterali e bilaterali di sviluppo; e la legge regionale 6/2004, che contiene alcune disposizioni di portata generale sulle attività di rilievo internazionale della Regione, segnatamente sulle c.d. “attività promozionali” e sulle “attività di mero rilievo internazionale” (articoli 4 e 6), attività, peraltro, entrambe già possibili prima della novella costituzionale del Titolo V.

Ultimo, in ordine di tempo, è intervenuto lo Statuto regionale, il cui articolo 13 (“Attività di rilievo internazionale della Regione”) riprende le competenze riconosciute alle Regioni dalla novella costituzionale, dettando alcune norme di dettaglio in materia di conclusione di accordi ed intese e lasciando alla

(12) Corte cost., sentenza 1° giugno 2006, n. 211, par. 2.1, in *G.U.* del 7 gennaio 2006. Ne consegue, per esempio, che una Regione non può individuare le popolazioni di Paesi terzi cui offrire assistenza sanitaria e ospedaliera né, tantomeno, scegliere le aree geografiche nelle quali prestare assistenza umanitaria e di solidarietà: v. in proposito Corte cost., sentenza 1° aprile 2008, n. 131, in *G.U.* del 21 maggio 2008 nonché, in conformità, Corte cost., sentenza 18 luglio 2008, n. 285, in *G.U.* del 23 luglio 2008.

legge regionale il compito di determinare le relative modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea.

Nel quadro normativo richiamato mancava dunque, tenuto conto dell'espressa delega contenuta nell'articolo 13 dello Statuto dell'Emilia-Romagna, un provvedimento legislativo che disciplinasse le modalità di esercizio, da parte della Regione, del potere estero derivante dalla novella costituzionale del 2001 che, per altro verso, predisponesse gli opportuni coordinamenti con la disciplina già presente nella normativa regionale vigente che si riferisce alle attività di rilievo internazionale della Regione, *lato sensu* intese.

A tali lacune ha inteso porre rimedio la legge di cui è questione.

Peraltro, per le ragioni già in precedenza richiamate, si è ritenuto che una siffatta disciplina dovesse necessariamente fare corpo unico con quella dedicata alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, in entrambi i casi trattandosi di regolamentare aspetti dell'attività regionale connessi con il ruolo che essa riveste nell'arena internazionale.

c) I rapporti interregionali

Ragioni in parte differenti sono invece alla base della decisione di inserire nel medesimo testo di legge anche le disposizioni attuative dell'articolo 25 dello Statuto, il quale è dedicato ai rapporti che, tramite la conclusione di intese, la Regione Emilia-Romagna può instaurare con altre Regioni italiane (c.d. "rapporti interregionali") (13).

(13) In tema, si veda, in generale, A. BONOMI, *La potestà legislativa regionale e le intese fra Regioni: un "vecchio" problema che si ripropone in termini "nuovi"*, in *Quaderni regionali*, 2006, p. 641 ss.

Tale scelta si giustifica, in particolare, alla luce di due ordini di motivi distinti.

In primo luogo, rileva il tenore letterale dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto, il quale richiede alla legge regionale di determinare “*le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese*”. Tale precetto risulta, a ben vedere, del tutto simile a quello contenuto negli articoli 12 e 13 dello Statuto, alla cui attuazione la legge risulta principalmente dedicata. Anche questi articoli, infatti, richiedono espressamente, come si è avuto modo di illustrare in precedenza, che la relativa normativa regionale d'attuazione definisca le modalità di partecipazione e di informazione preventiva e successiva all'Assemblea. Da questo punto di vista, la riunione delle discipline attuative degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto consente di delineare in un unico testo di legge il ruolo complessivo che l'Assemblea legislativa è chiamata ad esercitare nelle relazioni che la Regione instaura con l'Unione europea, con altri soggetti di diritto internazionale, con enti omologhi interni a Stati terzi e con le altre Regioni italiane.

In secondo luogo, bisogna pure evidenziare il fatto che l'articolo 117, comma 8, della Costituzione, cui l'articolo 25, comma 1, dello Statuto espressamente rinvia, ha previsto che la legge regionale ratifichi le intese concluse tra Regioni. Tale previsione introduce invero un evidente parallelismo tra la disciplina delle intese interregionali e quella degli accordi internazionali, dal momento che la ratifica è l'atto che, per il diritto internazionale, esprime il consenso dello Stato ad obbligarsi al contenuto dell'accordo, consentendone il perfezionamento⁽¹⁴⁾. Quanto detto pare confermato anche dai pochi elementi di prassi successivi alla riforma del Titolo V della parte

(14) Questo, ovviamente, nel caso in cui l'accordo sia concluso in forma solenne. Si veda, per tutti, N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, Torino, 2007², p. 185.

seconda della Costituzione del 2001, riforma che ha introdotto il comma 8 dell'articolo 117 poc'anzi richiamato. In particolare, si segnala la legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31 della Regione Veneto ("Ratifica dell'intesa tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti"), la quale s'ispira, *mutatis mutandis*, al contenuto standard delle leggi statali che autorizzano la ratifica e dispongono l'esecuzione degli accordi internazionali conclusi dall'Italia⁽¹⁵⁾.

Ancor più evidente, poi, è il parallelismo con i c.d. "rapporti interregionali internazionali", vale a dire quei rapporti che si sostanziano nella conclusione di intese con enti omologhi interni ad altro Stato, e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, possono divenire efficaci solo a seguito di ratifica da parte dell'Assemblea.

2. *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario*

La partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario si trova disciplinata al capo secondo della legge, i cui passaggi più significativi riguardano l'introduzione delle norme che regolano i rapporti tra la Giunta e l'Assemblea legislativa nelle attività di parteci-

(15) Da segnalarsi in particolare l'articolo 2 della legge ("Ordine di esecuzione"), a termini del quale "[p]iena ed intera esecuzione è data all'Intesa di cui all'articolo 1 decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale e provinciale di ratifica". L'analogia col contenuto delle leggi statali è evidente se solo si confronta il testo della disposizione appena menzionata col contenuto dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 14 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio"). Tale ultima disposizione, anch'essa rubricata "Ordine di esecuzione", prevede quanto segue: "[p]iena ed intera esecuzione è data alla Convenzione [...] a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa". Si tratta, in effetti, del testo standard della clausola di immissione, nell'ordinamento italiano, degli accordi conclusi dallo Stato: in tema si veda N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, cit., p. 242.

pazione regionale al processo decisionale comunitario, l'introduzione di una sessione comunitaria annuale dell'Assemblea, la procedura che regola il controllo della sussidiarietà da parte dell'Assemblea e, infine, il recepimento delle direttive comunitarie a livello regionale, nel contesto del più ampio adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Con particolare riferimento all'attività di partecipazione alla fase ascendente, si è già ricordato più sopra come le norme introdotte a livello regionale tengano anche conto del risultato delle attività sperimentali svolte negli ultimi anni presso l'Assemblea legislativa, in primo luogo delle attività di controllo della sussidiarietà su alcune proposte e atti presentati dalla Commissione europea nell'ambito di materie di competenza regionale⁽¹⁶⁾. A ciò si accompagna, quale elemento degno di nota, la collaborazione tecnica tra le strutture che si occupano di processo legislativo presso l'Assemblea e la Giunta, contesto nel quale è stato proposto e sviluppato un approccio di collaborazione per l'individuazione di modalità pratiche di inserimento della Regione nella fase ascendente⁽¹⁷⁾. Un ulteriore contributo al ruolo delle Assemblee legislative regionali nelle fasi sia ascendente che discendente del diritto comunitario è stato fornito, inoltre, in occasione del coordinamento della IV Commissione di studio, istituita presso la Conferenza dei Presidenti con la partecipazione di Camera e Senato, assegnato alla Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna nel 2007⁽¹⁸⁾.

(16) A cui è dedicato un apposito articolo della legge regionale (articolo 7), sul quale ci si soffermerà più avanti.

(17) È in questo contesto che si è avviata una modalità tecnica per facilitare l'esame delle proposte legislative europee, a partire dalla presentazione del programma legislativo annuale della Commissione europea che sarà esaminato, sulla base dell'articolo 5 della legge regionale, in occasione della sessione comunitaria dell'Assemblea.

(18) L'attività della Commissione di studio ha avuto ad oggetto lo *Sviluppo delle procedure relative alla partecipazione delle assemblee legislative regionali alla formazione e attuazione del diritto comunitario, con attenzione anche alle ricadute territoriali nei rapporti con gli enti locali, i CAL e i CREL, nella loro differente*

Passando all'esame dei passaggi più significativi della legge regionale, essa tiene conto in particolare del diritto di informazione preventiva e successiva dell'Assemblea da parte della Giunta, ed enunciato in via generale all'articolo 12 dello Statuto in riferimento alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea. A questo proposito, la legge introduce un apposito elenco, non esaustivo, dei momenti e atti del processo decisionale oggetto di informazione specifica ⁽¹⁹⁾. L'informazione deve essere garantita invece in modo reciproco, tra Giunta e Assemblea, con riferimento alla partecipazione alle attività di cooperazione interistituzionale cui entrambe possono prendere parte ⁽²⁰⁾. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo saranno attuati in via informatica,

valenza istituzionale. Insieme alle Assemblee legislative regionali, la componente parlamentare che ha preso parte ai lavori della IV Commissione è stato il Senato. Il Documento finale elaborato dalla IV Commissione di studio prende in esame gli aspetti problematici del ruolo delle Assemblee legislative regionali nella fase ascendente e discendente del diritto comunitario. I risultati dei lavori sono poi confluiti nelle "Linee guida" che sono rese disponibili sul sito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee: www.parlamentiregionali.it.

(19) L'elenco fa riferimento: "a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio Ue con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;

e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio Ue da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)".

(20) Il riferimento alla cooperazione interistituzionale è contenuto più in generale all'articolo 3 della legge, che richiama gli obiettivi di qualità della legislazione tra le finalità della stessa.


secondo modalità la cui definizione avverrà d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Un altro aspetto innovativo della legge regionale è da individuarsi nella sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa, prevista entro il mese di aprile di ogni anno al fine di prendere in esame congiuntamente il programma legislativo annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 11/2005. Un apposito atto di indirizzo alla Giunta può essere approvato dall'Assemblea in esito alla sessione comunitaria. L'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea è introdotto con la finalità specifica di acquisire notizia, con sufficiente anticipo, delle proposte e degli atti che saranno presentati nelle materie di competenza regionale. Ciò consentirà l'individuazione, per tempo, delle proposte su cui la Regione, e l'Assemblea legislativa in particolare, intenderà esprimersi, contribuendo, in ultimo, alla formazione della posizione italiana nelle sedi individuate dalle norme di procedura. Si prevede inoltre che, laddove possibile, per esigenze di razionale organizzazione dei lavori dell'Assemblea in materia europea, oltre che di maggiore efficacia dell'attività di indirizzo, l'esame del programma legislativo della Commissione europea possa avvenire contestualmente all'esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta.

Circa la partecipazione della Regione alla fase ascendente, la legge regionale si preoccupa in particolar modo di disciplinare i rapporti tra Giunta ed Assemblea⁽²¹⁾. Nel caso di osservazioni presentate dall'Assemblea, esse sono formulate con apposita Risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, tenendo conto del parere delle altre Commissioni. Il

(21) Articoli 5 e 6 della legge regionale. Per un'illustrazione sintetica della procedura si veda la figura n. 1. La procedura applicabile è quella individuata all'articolo 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Fig. 1. Sessione comunitaria e partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto comunitario - artt. 5 e 6 LR 16/2008 ed art. 38 regolamento interno dell'Assemblea legislativa



** Nota*

Ai sensi dell'art. 38, c. 3, del Regolamento interno dell'Assemblea, **con le stesse procedure** è esaminato l'eventuale **Progetto di legge comunitaria regionale**.

L'esame, ai sensi dell'art. 38, c. 3, R.I. e art. 5 LR 16/2008 può essere contestuale a quello del programma legislativo annuale Ue e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Al di fuori della legge comunitaria regionale, il recepimento di singole direttive con legge regionale segue l'iter normale, con assegnazione del progetto di legge alla Commissione competente per materia in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva.

procedimento speciale, puntualmente disciplinato all'articolo 38 del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea, consente di rispondere ai tempi stabiliti dalla legge di procedura statale che chiede l'invio di osservazioni entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli atti europei.

Inoltre, un apposito comma fa riferimento alla richiesta al Governo di apposizione (obbligatoria) della riserva di esame, da parte della Conferenza Stato-Regioni, specificando il potere di indirizzo dell'Assemblea nei confronti della Giunta anche al fine di sollecitare tale richiesta. Si prevede poi una specifica modalità per dare attuazione in ambito regionale a quanto stabilito dall'Accordo stipulato il 16 marzo 2006 in Conferenza Stato-Regioni, circa l'attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131/2003, sulla designazione degli esperti regionali che andranno a comporre le delegazioni del Governo nei gruppi di lavoro e comitati di Consiglio Ue e Commissione europea. In particolare, la designazione degli esperti della Regione Emilia-Romagna avverrà tenendo conto dell'esistenza di sedi tecniche di cooperazione tra Giunta e Assemblea, qual è, ad esempio, il gruppo di lavoro sulla fase ascendente, già attivo dal 2006 ⁽²²⁾.

Un apposito articolo (art. 7) è dedicato al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti europei nelle materie di competenza regionale e tiene conto, da un lato, del rafforzamento del ruolo parlamentare, in particolare dei Parlamenti nazionali, quale esito del processo di riforma dei Trattati ⁽²³⁾, in secondo luogo, delle sperimentazioni svoltesi

(22) Il gruppo di lavoro istituito nel 2006 è composto da tecnici appartenenti ai Servizi legislativi dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale. L'attività del gruppo di lavoro ha ad oggetto la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, la c.d. fase ascendente, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 11/2005, in modo particolare l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea come strumento di individuazione tempestiva delle proposte e degli atti comunitari nelle materie di interesse regionale.

(23) Si veda a questo proposito quanto prevede il Protocollo n. 1 allegato al Trattato

presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e dei risultati ottenuti dalle stesse. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del proprio regolamento interno ⁽²⁴⁾, l'Assemblea legislativa esegue dunque il controllo della sussidiarietà anche nei contesti di cooperazione interistituzionale e interparlamentare, laddove istituita, approvandone gli esiti con apposita risoluzione. La comunicazione degli esiti alla Giunta è finalizzata anche alla formazione della posizione regionale da assumersi nei successivi momenti individuati dalla legge di procedura, in cui si sviluppa l'*iter* decisionale in ambito nazionale.

Con l'articolo 8, la legge regionale passa a disciplinare la partecipazione alla fase discendente del diritto comunitario. Si individua una definizione di legge comunitaria regionale ⁽²⁵⁾ che, pur non differenziandosi dalle altre leggi regionali, trova però una propria genesi particolare, rispetto alle altre leggi, negli esiti della verifica di conformità presentata dalla Giunta all'Assemblea ed è predisposta sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea nella sessione comunitaria.

Il principio generale della "partecipazione" trova poi un'importante applicazione in riferimento all'*iter* di approvazione

di Lisbona che menziona espressamente i Parlamenti regionali con poteri legislativi nell'ambito del nuovo meccanismo di controllo della sussidiarietà spettante ai Parlamenti nazionali.

(24) Proprio sul controllo della sussidiarietà, l'articolo 38 del Regolamento interno ha rappresentato l'occasione per tradurre in vere e proprie norme di procedura il risultato di sperimentazioni eseguite negli anni passati presso l'Assemblea legislativa, in particolare dei due test sussidiarietà eseguiti nel 2005 e nel 2006 su due proposte legislative comunitarie, la prima in materia di qualità dell'aria, la seconda in materia di istruzione e formazione. Le due sperimentazioni si sono svolte nell'ambito dell'attività del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni cui partecipa, ancora oggi, l'Assemblea legislativa.

(25) Si noti che la legge comunitaria regionale non rappresenta un atto obbligato e che il comma 3, art. 9, della legge regionale fa salva espressamente "*la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali*". Sullo strumento della legge comunitaria annuale, in riferimento alla legge dello Stato, si veda F. BIENTINESI, *L'evoluzione della legge comunitaria nella prassi applicativa e nelle riforme istituzionali*, in *Rassegna Parlamentare*, 4, 2005.

della legge comunitaria, tramite la convocazione di apposita audienza conoscitiva con la quale la Commissione competente consulta le parti interessate.

L'articolo 9 è dedicato al contenuto della legge comunitaria regionale con riferimento all'ipotesi di recepimento diretto delle direttive oppure di adozione di eventuali ulteriori atti di attuazione, sia dell'Assemblea che della Giunta, cui la legge può rimandare per il completamento del recepimento. Si prevede inoltre il caso dell'esecuzione dei regolamenti Ue, per cui la legge può indicare i casi in cui la Giunta è autorizzata ad adottare apposito regolamento, dettando criteri e principi direttivi; si prevede poi il caso dell'esecuzione delle decisioni e delle sentenze che riguardino la Regione Emilia-Romagna e pertanto comportino obblighi di adeguamento per la Regione. La legge comunitaria regionale, inoltre, modifica o integra la legislazione vigente, laddove necessario per l'attuazione o l'applicazione degli atti comunitari. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di recepimento tempestivo delle direttive (articolo 8, comma 1, della legge n. 11/2005) si prevede che la legge comunitaria indichi il termine entro il quale dovranno essere adottati ulteriori atti di attuazione cui la stessa legge rimandi, oltre agli altri termini per l'adempimento di ulteriori obblighi al di là del caso specifico delle direttive, quale potrebbe essere il caso dell'esecuzione di sentenze o di decisioni.

Di interesse, infine, quanto previsto all'articolo 13 della legge regionale ispirato al principio del raccordo tra le strutture organizzative, con un ruolo di coordinamento orizzontale della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto Ue, da assegnare alle strutture che si occupano di processo legislativo, in considerazione dell'esigenza di comunicazione e di scambio con analoghe strutture, sia nei rapporti tra Giunta e Assemblea, che con i livelli regionale, nazionale (Governo e Parlamento) ed europeo. La norma si ispira anche a quanto suggerito dalla Commissione europea con la propria raccomandazione n. 2005/309/CE, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono

sul mercato interno, dove si indicano alcune prassi che facilitano il recepimento corretto e tempestivo delle direttive. Gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea saranno disciplinati con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di Presidenza assunte d'intesa.

3. *Attività di rilievo internazionale della Regione*

a) La ricostruzione di un sistema regionale unitario per lo svolgimento delle attività internazionali

Come già anticipato nel paragrafo 2 di questo lavoro, la legge regionale in esame persegue, limitatamente all'ambito delle attività internazionali, il fine di ricostruire un quadro normativo unico di riferimento per gli organi regionali. Per questa ragione, l'articolo 14, che apre il Capo III dedicato a dette attività, provvede anzitutto ad integrare la descrizione delle attività di rilievo internazionale che la Regione può svolgere e che è contenuta nell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6/2004 ⁽²⁶⁾. In particolare, l'integrazione si riferisce alle attività che discendono dalla novella costituzionale del 2001 e

(26) Vale a dire: *a*) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario; *b*) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport; *c*) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali; *d*) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*); *e*) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le Amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri; *f*) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili; *g*) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace; *h*) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna; *i*) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero; *l*) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.

precisa che la Regione può disporre direttamente: l'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali stipulati dallo Stato; la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione; e la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

L'articolo 15 precisa poi i principi generali che devono informare i rapporti tra Giunta ed Assemblea legislativa nello svolgimento delle attività internazionali, principi poi declinati, quanto ai tempi ed alle modalità, nei successivi articoli. Vengono in proposito richiamati il potere di indirizzo dell'Assemblea e la necessità che la Giunta mantenga la prima informata sulle attività svolte ⁽²⁷⁾.

b) L'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

L'articolo 16 della legge provvede a dare esecuzione all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), dello Statuto, il quale prevede la competenza della Regione a dare, a sua volta, attuazione ed esecuzione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza, agli accordi internazionali stipulati dallo Stato.

(27) L'obbligo informativo è concepito invece in termini di reciprocità nel caso di attività promozionali e di mero rilievo internazionale, trattandosi di attività che i due organi possono svolgere disgiuntamente (comma 3 dell'articolo 15). Si ricorda in proposito che per "attività promozionali" si intendono tutte le azioni volte alla promozione economica, sociale e culturale del territorio regionale all'estero, *che non richiedano la conclusione di intese o accordi* (si veda in tal senso l'articolo 1 del d.P.R. 31 marzo 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome"). Rientrano invece nella nozione di "attività di mero rilievo internazionale" quelle azioni poste in essere dalla Regione nei riguardi di enti stranieri, normalmente omologhi, che riguardano: lo studio e l'informazione su problemi vari; lo scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina amministrativa e normativa; l'organizzazione e la partecipazione a tavole rotonde, seminari, visite di cortesia, gemellaggi; l'enunciazione, *a titolo unilaterale*, di principi ed intenti volti a realizzare forme di consultazione e di collaborazione; i contatti con le comunità regionali all'estero (si veda l'articolo 2 del summenzionato d.P.R.).

La riproposizione dell'endiadi "attuazione-esecuzione" – che deriva direttamente dal testo costituzionale e che è ripresa pure nella legge n. 131/2003 (articolo 6, comma 3) – consente pertanto di ritenere che la Regione abbia competenza non solo ad applicare ed integrare le norme pattizie, ma anche a disporre l'immissione nell'ordinamento regionale. Quest'ultima funzione rileva in particolare per gli accordi conclusi in forma semplificata o, più in generale, per gli accordi che non necessitano di autorizzazione alla ratifica *ex* articolo 80 della Costituzione. In proposito, è opportuno notare che la circostanza che vede lo Statuto regionale, e la legge n. 16/2008 di conseguenza, riferirsi all'esecuzione ed attuazione di accordi internazionali "stipulati" dallo Stato, anziché, come previsto dalla legge n. 131/2003, di accordi "ratificati" dallo Stato, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale compatibile col dettato della Costituzione. La Corte ha infatti precisato che la formulazione dello Statuto "*può riferirsi anche all'attuazione di accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengono in materia regionale, restando ovviamente fermi i poteri statali di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione*" (28).

L'articolo 16, comma 1, prevede che l'attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato avvenga di norma in via amministrativa. Il comma 2 precisa che la preventiva comunicazione da effettuarsi nei confronti del Ministero degli Affari esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari regionali ai termini dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 131/2003 venga altresì trasmessa alla Assemblea, la quale può esercitare al riguardo il proprio potere di indirizzo.

(28) Corte cost., sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, par. 3, pubblicata nella *G.U.* del 15 dicembre 2004.

c) *La conclusione di intese con enti interni ad altro Stato*

L'articolo 17 disciplina le modalità di conclusione, da parte della Regione, delle intese con enti omologhi di altri Stati sovrani ed indipendenti.

Si segnala che la definizione di “intesa” rilevante ai fini del testo di legge è quella fornita a livello statale. In particolare, rileva la definizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003, secondo cui le intese sono strumenti diretti *esclusivamente* a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Regioni, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale. Le Linee guida redatte dal Ministero degli Affari esteri sulle procedure per accordi programmatici, intese e gemellaggi ⁽²⁹⁾ hanno poi ulteriormente precisato che il termine “intesa” deve intendersi riferito a “ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione italiana e un ente omologo straniero” ⁽³⁰⁾. L'intesa non è, in ogni caso, produttiva di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale.

Come tutta l'attività internazionale della Regione, anche la conclusione delle intese si inserisce nel quadro degli indirizzi in materia di rapporti internazionali adottati dall'Assemblea (articolo 17, comma 1): sul punto si avrà modo di tornare tra poco.

Il comma 2 dell'articolo 17 specifica gli obblighi informativi che la Giunta è chiamata ad adempiere nei confronti della Assemblea nel momento in cui decide di avviare l'*iter* per la conclusione di un'intesa e durante lo svolgimento dell'*iter* medesimo. In particolare, è previsto che la Giunta dia tempestiva comunicazione dell'attivazione della procedura all'Assemblea,

(29) Si veda *supra*, nota 10.

(30) Da notare che nella pronuncia n. 387 del 14 ottobre 2005 la Corte costituzionale (in *G.U.* del 19 ottobre 2005), accogliendo implicitamente la tesi sostenuta dal Governo italiano, ha negato che una Regione possa concludere un'intesa con uno Stato estero.

la quale può formulare indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. La Giunta deve poi, una volta definito il progetto di intesa, trasmettere lo stesso all'Assemblea, unitamente alla comunicazione con la quale si provvede ad informare del progetto il Dipartimento Affari regionali o il Ministero degli Affari esteri, dando avvio alla procedura di coordinamento Stato-Regione prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 ⁽³¹⁾. L'Assemblea può formulare osservazioni sulla bozza di intesa. È poi previsto che essa venga informata dell'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e delle misure che si rendono necessarie al riguardo.

Il comma 3 precisa gli adempimenti che si rendono necessari a seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta. In particolare, è previsto che il Presidente della Regione, o un assessore da lui delegato, proceda alla sottoscrizione dell'intesa e, subito dopo, ne trasmetta il testo all'Assemblea per la ratifica. Tale comunicazione deve essere accompagnata dalle informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione oltre che da quelle relative agli oneri finanziari che derivano dalla conclusione dell'intesa.

Il comma 4 definisce il potere di ratifica dell'Assemblea. Si rammenta che, a termini dell'articolo 13 dello Statuto, le intese, come peraltro gli accordi, hanno efficacia *solo* a partire dalla data di ratifica. Ora, in analogia con quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione, il comma precisa che, nei casi di intese che comportano modificazioni di leggi, la ratifica avvenga tramite legge. È poi previsto che, di regola, la ratifica di intese che comportano la modificazione di atti

(31) Si ricorda che, in base al comma 2 dell'articolo 6 della legge 131/2003 ed alle Linee guida del Ministero degli Affari esteri (MAE), il MAE può decidere di avanzare obiezioni all'avvio dell'istruttoria in caso di palese contrasto del documento con obblighi esistenti per le Regioni. Diversamente, il Dipartimento Affari regionali esprime, entro 30 gg. dal ricevimento della bozza di intesa, eventuali osservazioni sul suo contenuto. Decorsi i 30 gg. vale la regola del silenzio-assenso.

di programmazione avvenga contestualmente alla modifica di detti atti ⁽³²⁾.

Infine, il comma 5 della disposizione si occupa del regime di pubblicità dell'intesa. Esso prevede in particolare che il testo dell'intesa venga in ogni caso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, congiuntamente all'atto di ratifica ⁽³³⁾.

d) La conclusione di accordi con Stati sovrani ed indipendenti

L'articolo 18 reca la procedura per la conclusione di accordi, tra la Regione e Stati sovrani ed indipendenti, produttivi di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale. Tale procedura si inserisce in quella relativa alle intese e disciplinata dall'articolo precedente, del quale vengono nella sostanza ripresi i commi 1, 3, 4 e 5, pur dovendosi tener conto dei diversi e più pregnanti obblighi previsti dalla legge n. 131/2003 in merito alla procedura di coordinamento con lo Stato ⁽³⁴⁾. In questo contesto, si segnala in particolare la precisazione, contenuta nel comma 3 dell'articolo 18, secondo cui l'Assemblea rifiuta la ratifica degli accordi conclusi dalla Giunta che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131/2003. Trattasi, più precisamente, degli accordi conclusi in assenza del prescritto

(32) In precedenza, prima dell'adozione della legge 16/2008, la prassi seguita dalla Giunta era quella di concludere le intese, prevedendone l'entrata in vigore nel giorno della sottoscrizione. Alle intese era poi allegata una nota verbale nella quale si specificava che, per la Regione Emilia-Romagna, l'intesa – seppur vigente – avrebbe acquistato efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea: si veda, per esempio, il testo dei Protocolli di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Città di Sofia e la Regione di Sofia allegati alla delibera di Giunta n. 2007/1121 del 23 luglio 2007.

(33) Per una schematizzazione delle procedure di conclusione delle intese si veda la figura n. 2.

(34) In effetti, il Governo deve esprimere parere sia sulla bozza di accordo che sul testo definitivo dell'accordo (rispetto al quale deve conferire i pieni poteri di firma). Esso, inoltre, deve essere informato dell'avvio delle trattative. Per una schematizzazione delle procedure di conclusione degli accordi si veda la figura n. 3.

Fig. 2. Procedura di conclusione di intese con enti interni ad altro Stato - art. 17 LR 16/2008

(Intesa: qualsiasi documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti la Regione ed uno o più enti omologhi stranieri, che sia diretto a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione, nonché le sue attività promozionali o di mero rilievo internazionale)





Fig. 3. Procedura di conclusione degli accordi - art. 18 LR 16/2008

(Accordo: qualsiasi atto avente come Parti la Regione ed il Governo di uno o più Stati, a prescindere dal titolo che esso reca, esecutivo od applicativo di accordi già in vigore, avente natura tecnico-amministrativa o natura programmatica e finalizzato a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione)



conferimento di pieni poteri da parte del Ministero degli Affari esteri.

Anche in questo caso, poi, la definizione di “accordo” rilevante è precisata nella legge n. 131/2003, all’articolo 6, comma 3. La disposizione prevede che le Regioni possano concludere con altri Stati solo accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Tale definizione coincide con quella di “accordo in forma semplificata” contenuta nella Circolare n. 5 del Ministro degli Affari esteri Agnelli, del 19 aprile 1995, concernente “Procedure relative agli accordi internazionali”: si riconosce in tal modo che le Regioni possono stipulare solo accordi in forma semplificata, accordi, cioè, per i quali non si rende necessaria la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Da segnalarsi anche che le Linee guida del Ministero degli Esteri sopra citate hanno provveduto a specificare ulteriormente che la nozione di “accordo” deve essere estesa ad *“ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione italiana ed il Governo di uno Stato straniero”* (35).

e) *Le novità in materia di indirizzi relativi ai rapporti internazionali*

Come anticipato, tutta l’attività internazionale si svolge in conformità con gli indirizzi adottati dall’Assemblea. In materia rileva anzitutto l’articolo 5 della legge regionale 6/2004, il quale prevede l’adozione da parte dell’Assemblea, su proposta della Giunta, di un documento pluriennale di indirizzi. Nella

(35) Secondo N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, cit., p. 229 dovrebbe ritenersi possibile per una Regione la conclusione di un accordo anche con un ente omologo estero dotato di analoghi poteri. Sul punto, tuttavia, la Corte costituzionale non ha ancora avuto modo di esprimersi.

prassi il documento adottato risulta avere durata triennale ⁽³⁶⁾. La legge n. 16/2008, pur facendo salvo tale impianto (articolo 19), prevede, di norma una volta all'anno, la convocazione di una sessione sulle relazioni internazionali, nella quale si dia conto dell'attuazione degli indirizzi programmatici e delle future linee di sviluppo dei medesimi (articolo 20).

4. *Rapporti interregionali*

Dei rapporti interregionali si occupa l'articolo 21 della legge n. 16/2008. In conformità alle considerazioni svolte nel paragrafo 1 di questo contributo, la disposizione mutua la disciplina contenuta negli articoli 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alla conclusione di intese ed accordi, introducendo gli opportuni adattamenti. Tra questi, si segnala in particolare la previsione che condiziona la sottoscrizione dell'intesa ad un parere emesso dalla Commissione assembleare competente per materia (comma 3) e quella che impone una durata predeterminata alle intese e che ne vieta la proroga automatica (comma 8) ⁽³⁷⁾.

5. *Conclusioni*


L'entrata in vigore della legge regionale in argomento segna un importante tassello nella delineazione del nuovo ordinamento giuridico a seguito dell'approvazione dello Statuto regionale in attuazione del novellato Titolo V della Carta costituzionale ed in particolare dell'art. 123.

(36) Da ultimo, si veda il Piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2006-2009 (oggetto n. 1682 adottato in data 27 settembre 2006). La cadenza triennale del documento programmatico è probabilmente da ricollegarsi al fatto che tale documento viene normalmente adottato congiuntamente a quello, avente per previsione di legge durata triennale, richiamato nella legge regionale 12/2002.

(37) Per una schematizzazione della procedura di conclusione delle intese interregionali si veda la figura n. 4.

Fig. 4. Procedura di conclusione di intese con altre Regioni - art. 21 LR 16/2008

(La disciplina si applica alle intese finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. Essa si applica altresì per la conclusione di accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina applicabile)



Il nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna contiene infatti numerosi rinvii a successivi atti normativi e solo a seguito dell'approvazione di queste fondamentali disposizioni, legislative o regolamentari, è possibile poter cogliere con certezza il nuovo contesto istituzionale dentro il quale operano i Consiglieri, sia in Commissione sia in Assemblea, e l'organo di governo.

Il percorso di attuazione dello Statuto ha visto, quale primo atto adottato dall'Assemblea, il nuovo regolamento interno. Il regolamento, definendo le regole di funzionamento dell'Assemblea, si inserisce nella declinazione della formula di governo iniziata dallo Statuto e che troverà il suo completamento – se la Regione, nell'esercizio delle sue facoltà costituzionali, vorrà dotarsene – nella legge elettorale.

L'importanza politica di tale atto è immediatamente coglibile volgendo l'attenzione al suo *iter* formativo: quasi due anni di lavoro da parte della Commissione assembleare “Attuazione dello Statuto” con due letture del testo e circa settecento emendamenti presentati ed esaminati nell'intero *iter* compreso la sede d'Aula.

Successivamente l'attuazione dello Statuto ha impegnato i lavori assembleari con la rivisitazione integrale del testo unico del 1999 sulla partecipazione popolare al processo legislativo e agli indirizzi politici regionali, innovando gli istituti della iniziativa legislativa popolare ed il *referendum* abrogativo ed introducendo *ex novo* il *referendum* consultivo nonché l'istruttoria pubblica, che, nel rispetto dello Statuto, estendono la partecipazione anche agli immigrati extracomunitari. Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria, istituita con apposita legge regionale, aggiungono un ulteriore elemento di trasparenza.

Ha completato la rivisitazione degli istituti e delle procedure della partecipazione l'approvazione del protocollo di consultazione delle Associazioni con finalità di interesse generale, parte integrante del Regolamento interno.

E ancora, e da ultimo, l'attuazione contestuale dei tre articoli dello Statuto dedicati alle relazioni della Regione con altre

istituzioni italiane ed estere ed ai rapporti con gli ordinamenti comunitario ed internazionale.

Nel rispetto dei limiti posti alla legislazione regionale, la legge n. 16 interviene a declinare lo Statuto con particolare riferimento ai rapporti tra l'organo legislativo e l'esecutivo recuperando il disegno statutario che vuole sì dare modi e tempi certi alla funzione di governo, ma al contempo rafforzare la funzione di indirizzo di controllo dell'Assemblea consentendo ai Consiglieri ed alle Commissioni di praticare fino in fondo la funzione di rappresentanza.

Nella realizzazione di un efficace sistema di governo da un lato e di indirizzo e controllo dall'altro, anche il supporto delle strutture tecniche e quindi la collaborazione, nel rispetto della propria autonomia, tra le diverse strutture dell'Assemblea e della Giunta, assume un ruolo decisivo di cui non si può più fare a meno.

La legge n. 16/2008, come si è già dato conto, è anche un risultato di questo modo di operare e, per certi versi, di alcune "audaci" anticipazioni procedurali, che la Presidente e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea hanno avallato ⁽³⁸⁾.

(38) I primi due test di sussidiarietà dell'Assemblea legislativa nell'ambito del "network sussidiarietà" del Comitato delle Regioni, in assenza di specifica procedura regolamentare, sono stati approvati dall'Ufficio di Presidenza a seguito dell'avvio della procedura da parte della Presidente Monica Donini. Delibera U.P. n. 152/2005 e delibera U.P. n. 209/2006. Per approfondimenti si vedano gli Speciali ad essi dedicati reperibili ai seguenti collegamenti ipertestuali:

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aser/servizi/legislativo/index/pubblicazioni/gli_speciali/p_test_sussid/Dir_com2.pdf

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aser/servizi/legislativo/index/pubblicazioni/gli_speciali/p_2test_sussid/completo2_test_sussidiarietà.pdf

La prospettiva della Giunta circa la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario

*Elena Bastianin**

Sommario

1. I rapporti Giunta-Assemblea legislativa. – 2. Le novità più rilevanti della nuova legge: la sessione comunitaria e la legge comunitaria regionale. – 3. La fase ascendente. – 4. Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa. – 5. I Gruppi di lavoro interdisciplinari. – 6. Il metodo sperimentale di analisi del Programma legislativo creato dal gruppo di lavoro Giunta-Assemblea. – 6.1. Gli adempimenti richiesti ai referenti dei settori.

1. I rapporti Giunta-Assemblea legislativa

Nel testo della recentissima legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (recante “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”), i rapporti tra la Giunta e l’Assemblea legislativa sono particolarmente curati ed improntati a principi di forte collaborazione (che derivano anche dalle positive prassi già in essere fra le strutture amministrative di Giunta ed Assemblea, quali ad esempio i gruppi di lavoro di cui si dirà *infra*). Vengono innanzitutto chiarite le modalità con cui la Giunta, in via preventiva e successiva, cura l’informazione all’Assemblea ⁽¹⁾; viene sancito il principio del raccordo tra

(*) Funzionario del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi, Direzione Affari istituzionali e legislativi della Regione Emilia-Romagna.

(1) L'articolo 4 della l.r. n. 16/2008 dà attuazione all'articolo 12 dello Statuto, chiarendo le modalità con cui la Giunta, in via preventiva e successiva, cura l'in-

le strutture organizzative ⁽²⁾, con un ruolo di coordinamento orizzontale della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, da assegnare alle strutture che si occupano di processo legislativo, in considerazione dell'esigenza di comunicazione e di scambio con analoghe strutture, sia nei rapporti tra Giunta e Assemblea che con i livelli regionale, nazionale (Governo e Parlamento) ed europeo. Viene fatto anche riferimento a modalità concordate tra Giunta e Assemblea per agevolare reciprocamente l'accesso alle banche dati istituzionali ⁽³⁾ relative alla fase ascendente e discendente del diritto Ue, rese disponibili alle Regioni ma non accessibili direttamente per entrambe, sia Giunta che Assemblea.

I principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà, nonché il perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione vengono individuati quali principi generali che regolano la partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione ⁽⁴⁾.

formazione all'Assemblea, enunciando dapprima tale obbligo in via generale – in riferimento alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea – e successivamente specificandone le modalità: vengono elencati alcuni dei momenti e atti del processo decisionale, ascendente e discendente, che devono essere oggetto di informazione specifica da parte della Giunta all'Assemblea (ad esempio, in merito alle osservazioni su atti normativi comunitari nelle materie di competenza regionale, inviate ai fini della formazione della posizione italiana al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le Politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; in merito alle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea aventi ad oggetto atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione; o in merito agli atti adottati dalla Giunta in via amministrativa per l'attuazione di obblighi comunitari, etc.). L'informazione deve essere garantita invece in modo reciproco, tra Giunta e Assemblea, con riferimento alla partecipazione alle attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3 della legge. Viene infine chiarito che l'informazione di cui all'articolo 4 viene garantita in via informatica, secondo modalità attuative la cui definizione avverrà d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

(2) Cfr. sul punto art. 13 l.r. n. 16/2008.

(3) Cfr. sul punto art. 13, comma 2, l.r. n. 16/2008.

(4) Vedi art. 2 l.r. n. 16/2008

2. *Le novità più rilevanti della nuova legge: la sessione comunitaria e la legge comunitaria regionale*

La parte della legge che riveste maggiore interesse per il lavoro delle strutture della Giunta regionale è certamente quella dedicata alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea.

Fra le novità più rilevanti, l'introduzione di una "sessione comunitaria" dell'Assemblea legislativa⁽⁵⁾, da tenersi ogni anno, entro il mese di aprile, per prendere in esame il programma legislativo annuale della Commissione europea⁽⁶⁾ e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta ai fini dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11/2005⁽⁷⁾.

La sessione comunitaria rappresenta il cuore del sistema delineato dalla nuova legge regionale: viene posta cioè ampia enfasi sul momento conoscitivo (conoscenza che passa attraverso la ricognizione dello stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello comunitario e attraverso l'analisi delle iniziative legislative future, che la Commissione europea intende presentare per l'anno successivo), il quale può concludersi con

(5) Cfr. art. 5 l.r. n. 16/2008.

(6) La Commissione europea, in qualità di istituzione dell'Unione europea che detiene il potere di iniziativa legislativa, ogni anno, in autunno, presenta alle altre istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione il proprio Programma legislativo e di lavoro riferito all'anno successivo. Detto programma trae a sua volta origine dalla strategia politica presentata in primavera dalla Commissione al Consiglio Ue e al Parlamento europeo, e dalle indicazioni da questi formulate alla Commissione sulle priorità politiche dell'anno successivo.

(7) L'articolo 8 – dedicato alla disciplina della legge comunitaria – della legge n. 11/2005 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), al comma 3 prevede che, nelle materie di loro competenza, le Regioni e le Province autonome verifichino lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e ne trasmettano le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche comunitarie, con riguardo alle misure da intraprendere.

l'approvazione da parte dell'Assemblea di un apposito atto di indirizzo.

La previsione di una sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa è contenuta anche in altre leggi regionali ⁽⁸⁾, ma la peculiarità della previsione contenuta nella legge regionale dell'Emilia-Romagna consiste nel fatto che la sessione comunitaria viene prefigurata quale momento di sintesi di ciò che si è fatto nell'anno precedente in attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza regionale (c.d. fase discendente, quale emerge nella effettiva portata dalla summenzionata relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario) e le linee di ciò che la Regione intende fare (ad esempio attraverso la presentazione di osservazioni) per partecipare alla formazione degli atti comunitari (la c.d. fase ascendente, in merito alla quale viene analizzato il programma delle iniziative che la Commissione europea intende presentare).

L'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea viene per la prima volta introdotto quale strumento volto a consentire la conoscenza, con sufficiente anticipo rispet-

(8) Cfr., ad esempio, l.r. Marche 2 ottobre 2006, n. 14 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"); la l.r. Calabria 5 gennaio 2007, n. 3 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie"); l.r. Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (recante "Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta").

La legge della Regione Friuli n. 10/2004 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari") non contiene invece la previsione di un'apposita sessione comunitaria del Consiglio regionale (si prevede solo che la Giunta regionale debba presentare il disegno di legge comunitaria entro il 31 marzo di ogni anno), ma demanda al regolamento interno del Consiglio la definizione dei tempi, delle modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale. La specifica disciplina della procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale è stata adottata con l'art. 124 del Regolamento consiliare applicato dal 1° gennaio 2006; stessi contenuti ha il testo dell'art. 128 del Regolamento attualmente in vigore (come modificato il 25 ottobre 2007).

to alla loro presentazione, delle iniziative legislative che saranno presentate in sede europea nel corso dell'anno successivo. Il momento conoscitivo diviene dunque essenziale per l'effettivo esercizio delle prerogative che, dopo la riforma costituzionale del 2001, spettano alle Regioni in materia, consentendo una precisa valutazione – ad esempio – in merito alla presentazione di osservazioni sugli atti normativi comunitari che verranno emanati in materie di competenza regionale e rendendo così concreta la possibilità di far pervenire, tempestivamente, nelle sedi previste, il punto di vista regionale e contribuire alla formazione della posizione italiana.

La seconda rilevante novità contenuta nella legge in questione è costituita dalla previsione della legge comunitaria regionale ⁽⁹⁾ quale strumento, anche se non esclusivo, volto a garantire l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario ⁽¹⁰⁾.

(9) La previsione della legge comunitaria regionale quale strumento di periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di Giustizia era in realtà già contenuta nell'articolo 3 (recante "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee) della l.r. n. 6/2004 (recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università"), ma tale articolo è rimasto in sostanza inattuato.

(10) Altre Regioni prevedono lo strumento della legge comunitaria regionale: la Regione Friuli-Venezia Giulia l'ha prevista sin dalla legge di procedura n. 10/2004 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", all'articolo 3), ma la prevedono anche la Regione Marche (articoli 3 e 4 l.r. n. 14/2006), la Valle d'Aosta (art. 9 l.r. n. 8/2006), la Calabria (articoli 3 e 4 l.r. n. 3/2007), l'Umbria (art. 30 l.r. n. 23/2007).

Il Piemonte ed il Lazio disciplinano invece la legge comunitaria regionale direttamente nei rispettivi Statuti (cfr. gli artt. 15 e 42 dello Statuto Piemonte recanti la disciplina, rispettivamente, delle "Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea" e della "Sessione per la legge comunitaria regionale"; l'art. 11 dello Statuto Lazio recante "Adeguamento all'ordinamento comunitario"). L'art. 70 dello Statuto della Toscana, invece, rinvia alla legge regionale la definizione dei modi di partecipazione di Giunta e Consiglio all'attuazione degli atti comunitari; l'art. 4 dello Statuto della Liguria afferma la partecipazione della Regione all'attuazione degli atti normativi comunitari, prevedendo che la Regione realizza forme di colle-

Nel meccanismo delineato dalla nuova legge, la legge comunitaria regionale viene in realtà configurata quale possibile esito degli indirizzi che l'Assemblea formula a conclusione della sessione comunitaria: la legge comunitaria può dunque essere presentata congiuntamente o all'esito, in attuazione, degli indirizzi. Essa viene dunque a configurarsi non come un procedimento separato, ma che si collega agli esiti, tradotti negli indirizzi formulati dall'Assemblea, della sessione comunitaria; trova una propria genesi particolare, rispetto agli altri progetti di legge, negli esiti della suddetta verifica di conformità quale emerge dalla relazione presentata all'Assemblea ed è predisposta tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea nella sessione comunitaria.

A sottolineare il fatto che, nel tratteggiare le caratteristiche della legge comunitaria regionale non si è voluto costruire un procedimento legislativo speciale ed esclusivo per il recepimento di atti comunitari ed anzi garantire la necessaria flessibilità del sistema, dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale viene fatta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali di settore.

Preme infine evidenziare come la legge dell'Emilia-Romagna n. 16/2008 sia l'unica, fra le leggi regionali che prevedono lo strumento della legge comunitaria regionale, a fornire una definizione della medesima: l'art 8, comma 2, specifica infatti che *“La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento*

gamento con gli organi dell'Ue. L'art. 9 dello Statuto della Puglia dichiara, invece, che la Regione opera nel quadro dei principi comunitari, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo i processi d'integrazione.

Il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima Regione italiana ad emanare una legge comunitaria regionale (si tratta della l.r. 6 maggio 2005, n. 11, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)”).

dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria [...]”.

È altresì l'unica che, anziché prevederne la cadenza annuale, subordina la sua adozione (di fatto facoltizzandola) all'esito della verifica di conformità svolta annualmente dalla Giunta per la redazione della relazione *ex art.* 8, comma 3 della legge n. 11/2005 e degli indirizzi formulati dall'Assemblea a seguito della sessione comunitaria.

3. *La fase ascendente*

La legge regionale disciplina altresì la partecipazione della Regione alla fase ascendente ⁽¹¹⁾ del diritto dell'Unione europea, nell'ambito delle procedure stabilite dallo Stato all'articolo 5, comma 1, della legge n. 131/2003 ⁽¹²⁾ ed all'articolo 5 della legge n. 11/2005 ⁽¹³⁾. Prevede inoltre i casi di invio di osservazioni al Governo sulle proposte e atti normativi comunitari e dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, sia da parte dell'Assemblea sia da parte della Giunta.

L'articolo 6 della nuova legge regionale mette in evidenza lo specifico potere di indirizzo spettante all'Assemblea nei confronti della Giunta affinché quest'ultima solleciti la richiesta da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Governo di apposizione della riserva di esame parlamentare ⁽¹⁴⁾.

(11) Cfr. art. 6 l.r. n. 16/2008.

(12) Recante “Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle Regioni in materia comunitaria”.

(13) Recante la disciplina della “Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari”.

(14) Sul punto, pare opportuno ricordare che l'articolo 4, comma 2 della legge n. 11/2005 prevede, per il caso di atti normativi comunitari e dell'Unione europea che

4. *Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

La disciplina della legge regionale n. 16/2008 tiene conto nella sua formulazione del fatto che l'articolo 12 dello Statuto regionale aveva già ricevuto una prima attuazione dall'articolo 38 del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa (approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 143 del 28 novembre 2007). Quest'ultimo, infatti, già delineava per la Regione il procedimento da seguire per la partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario, prevedendo – in sintesi – che il programma legislativo annuale della Commissione europea, unitamente alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario predisposta dalla Giunta, venga ogni anno assegnato in sede referente alla Commissione I, competente in materia di rapporti con l'Unione europea ed alle altre Commissioni, in sede consultiva, per il parere di loro competenza; che ciascuna Commissione ha 24 giorni a decorrere dalla data di assegnazione per esprimere parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza ed individuare indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario; che l'*iter* in Commis-

rivestano una particolare importanza politica, economica e sociale, che il Governo possa apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare del testo in questione, così riservandosi una pronuncia parlamentare sulle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea. Analogamente, ove un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai fini del raggiungimento dell'intesa entro il termine di 20 giorni. La Conferenza permanente Stato-Regioni può, nel caso di progetti di atti normativi comunitari su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome, richiedere al Governo l'apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

La previsione di cui all'articolo 6, comma 1, della nuova legge regionale enfatizza dunque la possibilità di sollecitare in sede di Conferenza Stato-Regioni l'apposizione della riserva di esame.

sione referente (Commissione I), che si riunisce in sessione comunitaria, deve concludersi entro 40 giorni dall'assegnazione; che trascorsi i 40 giorni, il programma legislativo annuale della Commissione europea, i pareri formulati dalle Commissioni competenti per materia, la relazione sullo stato di conformità sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

La medesima procedura è prevista per la c.d. "fase discendente", cioè per l'esame del progetto di legge comunitaria, esame che, come innanzi accennato, può essere contestuale all'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea, dei pareri formulati dalle Commissioni competenti per materia e della relazione sullo stato di conformità.

Per quanto riguarda la fase c.d. "ascendente", poi, l'articolo 38 stabilisce la competenza della Commissione I ad esaminare i progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome all'Assemblea. Da ultimo la Commissione I, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprimerà le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge.

5. I Gruppi di lavoro interdisciplinari

La necessità, derivante dalle suindicate attività finalizzate alla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, di un costante coordinamento tra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, ha condotto all'istituzione, con determina n. 15296 del 7 novembre 2006 del Direttore generale della Direzione Affari istituzionali e legislativi, di un gruppo di lavoro Giunta-Assemblea legislativa per trattare le questioni relative alla fase ascendente della normativa comunitaria in applicazione della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Sul fronte della fase discendente, invece, la necessità, derivante dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 11/2005, di verificare annualmente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e trasmetterne le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la continuità che il coordinamento connesso all'attuazione della normativa comunitaria – anche alla luce della legge n. 11/2005 – richiede, ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare – di cui fanno parte i funzionari individuati dai Direttori generali della Giunta regionale – avente ad oggetto il costante aggiornamento dello stato di attuazione della normativa comunitaria nella Regione Emilia-Romagna.

Dal procedimento di cui al summenzionato articolo 38 del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa, consegue dunque la necessità di un ampio lavoro di ricognizione e valutazione della normativa comunitaria, attività che rappresenta un'importante e qualificante innovazione introdotta dal nuovo Regolamento dell'Assemblea (fra l'altro è un'attività che non sembra avere precedenti, nei termini in cui è stata congegnata dallo Statuto e dal regolamento assembleare).

Peraltro si deve segnalare che per la Giunta regionale essa implica una attività molto corposa, alla quale, come su accennato, già da tempo si sta lavorando con un gruppo di lavoro Giunta-Assemblea legislativa e con un gruppo di lavoro interno alla Giunta regionale, comprendente i funzionari delle varie Direzioni generali.

In particolare, la Giunta regionale ha la necessità non solo di lavorare alla ricognizione dello stato di conformità all'ordinamento comunitario al fine di redigere la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 della legge n. 11/2005, ma anche, con riferimento alla c.d. "fase ascendente", in merito alla formulazione delle osservazioni regionali che concorrono a determinare la posizione italiana sulle proposte di atti comunitari contenute nel Programma legislativo della Commissione europea, la ne-

cessità di individuare – con il contributo dei vari settori – le iniziative che avranno il maggior impatto sulle politiche regionali e di evidenziarle all’Assemblea affinché ne tenga conto nella formulazione delle linee generali degli indirizzi che verranno espresse ed approvate dalla maggioranza assembleare.

6. Il metodo sperimentale di analisi del Programma legislativo creato dal gruppo di lavoro Giunta-Assemblea

Come su accennato, l’art. 38 del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea ha introdotto l’esame del Programma legislativo annuale della Commissione europea ⁽¹⁵⁾ da parte dell’Assemblea stessa; ora detto esame è previsto anche all’articolo 5 della legge regionale n. 16/2008, quale oggetto – insieme alla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario – della sessione comunitaria.

Sul modello dell’esame effettuato da Camera e Senato, è inoltre prevista l’approvazione di una risoluzione finale, destinata, in primo luogo, a formulare indirizzi alla Giunta sulle proposte e sugli atti Ue previsti per l’anno successivo, tenendo conto del fatto che, dal momento in cui verranno presentati i singoli atti, le Regioni concorrono con il Governo alla formazione della posizione italiana (unitaria), con le modalità di cui alla legge n. 11/2005.

L’obiettivo che si è dato il summenzionato gruppo di lavoro Giunta-Assemblea è stato quello di predisporre e testare un modello sperimentale di analisi del Programma legislativo, per cominciare a lavorare sulle proposte per l’anno successivo già

(15) Il Programma legislativo si suddivide in “Iniziativa strategiche” e “Iniziativa prioritarie”, e, con riferimento alle singole iniziative in elenco, specifica i seguenti elementi: titolo, tipo di proposta o di atto (es.: iniziativa legislativa/direttiva, oppure, iniziativa non legislativa/libro bianco), articolo del Trattato su cui l’iniziativa si basa giuridicamente, obiettivi. La Commissione aggiorna regolarmente il proprio programma nel corso dell’anno, rendendo disponibili ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle singole proposte e atti che saranno presentati di lì a breve.

ad ottobre, all'atto della pubblicazione del Programma medesimo, in modo da anticipare il più possibile la conoscenza degli atti comunitari di cui è prevista l'adozione per l'anno successivo, anche al fine di consentire la formulazione, da parte dei settori interessati, di eventuali osservazioni che possano essere tempestivamente trasmesse al Governo ai fini della determinazione della posizione italiana.

La finalità che si è inteso realizzare è stata dunque quella di delineare una procedura rapida ed efficace, che consenta di ottenere all'inizio dell'anno una serie di indicazioni utili al successivo *screening* ed esame delle proposte comunitarie per le quali la Regione dovrà formulare le proprie osservazioni nel breve termine di 20 giorni dal ricevimento dell'atto (cfr. art. 5 legge n. 11/2005).

Il modello di griglia di valutazione del Programma legislativo predisposto è ispirato alla griglia utilizzata dalla Camera dei deputati per la valutazione delle proposte della Commissione europea: gli atti sono stati ripartiti per materia con riferimento alla Commissione assembleare regionale che dovrà esaminarli per poi sottoporli all'Aula che si esprimerà con una risoluzione.

La griglia prevede che per ogni singolo atto siano descritti la portata e gli obiettivi e sia riportata (nell'ultima colonna, intitolata "Note tecniche") una serie di informazioni aggiuntive, quali l'eventuale previsione di consultazione del Comitato delle Regioni (la conoscenza di questo elemento appare utile dato che il Comitato delle Regioni si esprime su atti sui quali di regola viene effettuato il test di sussidiarietà), le informazioni su consultazioni già avviate e/o concluse o il parere di esperti, le note sulla competenza legislativa, la presenza in Emilia-Romagna di leggi regionali e di piani pluriennali e l'esistenza di procedure di infrazione nonché eventuali sentenze della Corte di Giustizia; l'insieme di tali informazioni fornisce elementi utili per supportare i Consiglieri nell'esame delle proposte e nella formulazione degli indirizzi e delle osservazioni.

6.1. *Gli adempimenti richiesti ai referenti dei settori*

A ciascun referente dei settori facenti parte del Gruppo di lavoro costituito per il costante adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è richiesta l'implementazione delle suddette "note tecniche" con riferimento alla ricognizione circa la presenza in Regione di leggi riconducibili alle materie oggetto delle iniziative di competenza, previste dal Programma legislativo della Commissione europea. In detta attività saranno agevolati dalle osservazioni sulla competenza legislativa formulate – dal Servizio Affari legislativi della Direzione generale affari istituzionali e legislativi della Giunta – per ciascuna delle iniziative presenti nel Programma legislativo, accorpate per materia con riferimento alle attribuzioni delle Direzioni generali e degli Assessorati di riferimento.

Il percorso che è stato dunque immaginato per l'attuazione dell'articolo 38 del regolamento dell'Assemblea e dell'articolo 5 della legge regionale n. 16/2008 prevede che venga approvata dalla Giunta una delibera con allegata relazione, costituente il contributo della Giunta stessa all'attuazione dell'articolo 38 del citato regolamento e dell'articolo 5 della l.r. n. 16/2008, ai fini della sessione comunitaria. Relazione, condivisa dal Comitato di direzione, recante la ricognizione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, nonché l'individuazione delle principali questioni emerse dall'esame del programma legislativo della Commissione europea, nonché l'individuazione delle linee programmatiche che si auspica saranno oggetto degli indirizzi dell'Assemblea nel perseguimento del miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Pertanto, mentre la delibera di Giunta con allegata la suddetta relazione termina il suo *iter* all'atto della sua presentazione alle Commissioni assembleari – cui spetta di esprimere parere consultivo sulle parti della relazione di rispettiva competenza –, l'atto di indirizzo finale, da approvarsi da parte della Commis-

sione I con apposita risoluzione, è atto unico, comprendente tutti gli indirizzi.

Data la crescente importanza dell'impatto del diritto comunitario sull'ordinamento regionale, e la conseguente necessità di sensibilizzare tutte le Direzioni generali sulla tematica, il Comitato di direzione ⁽¹⁶⁾ nella seduta del 29 settembre 2008 ha approvato una "nota metodologica" – consegnata agli altri Direttori dal Direttore generale della Direzione Affari istituzionali e legislativi – contenente le istruzioni che i Direttori generali dovranno impartire ai referenti dei settori per la redazione della relazione da presentare alla Commissione assembleare di riferimento ai fini della sessione comunitaria.

Detta relazione dovrà, in sintesi, contenere:

- una ricognizione della normativa regionale esistente nella materia oggetto dell'iniziativa compresa nel programma legislativo della Commissione europea;
- indicazione di eventuali procedure di infrazione aperte e loro stato;

(16) Con delibera di Giunta n. 2112 del 27 ottobre 2003 (recante "Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale"), è stata data attuazione all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna") il quale prevedeva l'istituzione del Comitato di direzione, quale organo ausiliario della Giunta regionale, presso il Presidente della Giunta medesima. Detto organo, a norma di legge, ha funzioni di raccordo e collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa; deve coadiuvare la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell'accertamento dei risultati. Ne fa parte, oltre ai Direttori generali della Giunta, che ne sono componenti di diritto, anche il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, in relazione alla funzione affidatagli di supporto ai compiti di impulso, indirizzo e coordinamento attribuiti al Presidente della Giunta regionale medesima (art. 5 della l.r. n. 43/2001, che precisa le funzioni del Gabinetto del Presidente della Giunta).

Il Comitato dunque riveste il ruolo di sede privilegiata di confronto tra organi di indirizzo e controllo politico e organi apicali di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché di coordinamento tra questi ultimi, allo scopo di ottimizzare l'elaborazione delle visioni strategiche e dei processi di innovazione e per incrementare l'efficacia della loro implementazione nell'organizzazione dell'ente e di rilevazione dei risultati positivi del cambiamento e delle eventuali criticità.

- indicazione dell'incidenza dell'iniziativa presente nel programma legislativo della Commissione europea sull'ordinamento regionale;
- l'indicazione della sussistenza di un interesse regionale al suo recepimento;
- la formulazione di eventuali osservazioni da presentare, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della formazione della posizione italiana;
- l'indicazione delle linee programmatiche – che ciascuna Direzione generale auspica siano fatte proprie dalla maggioranza assembleare sulle proposte e sugli atti Ue previsti per l'anno successivo, nella materia di competenza – che, in pratica, costituiranno la base, se accolte dall'Assemblea legislativa, dell'atto di indirizzo che l'Assemblea stessa approva ai sensi dell'articolo 38 del nuovo regolamento interno.

Riassumendo, ai referenti delle Direzioni generali facenti parte del gruppo di lavoro costituito per il costante adeguamento all'ordinamento comunitario viene richiesta:

1) la compilazione della griglia di analisi del programma legislativo, nella parte “note tecniche”. Ogni referente, con riferimento alle iniziative contenute nel programma legislativo di competenza del suo settore (coadiuvato in questo dallo “spacchettamento” effettuato dal servizio legislativo con conseguente assegnazione effettuata sulla base della divisione per materia/assessorato competente, e dalle note formulate sulla competenza legislativa), dovrebbe delineare lo “stato dell'arte” della normativa regionale sul punto;

2) la redazione di una relazione per le Commissioni assembleari, secondo le modalità innanzi delineate.

Osservazioni sul nuovo sistema delle relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna alla luce della l.r. 16/2008

*Marco Capodaglio**

Sommario

1. Premessa. – **2. Il quadro dei rapporti tra Giunta ed Assemblea legislativa regionale.** – **3. Le intese e gli accordi internazionali.**
– **4. Considerazioni conclusive.**

1. Premessa

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 introduce importanti novità che si ripercuoteranno sulle attività che la Regione svolge in Europa e nel mondo.

Alla materia è dedicato il Capo III della legge, dedicato alle “Attività internazionali della Regione”.

Possiamo individuare tre filoni principali su cui la legge è intervenuta:

a) la specifica previsione di indirizzi da parte dell’Assemblea legislativa in tema di attività internazionali, l’informazione che la Giunta assicura in questo campo, la reciproca informazione fra Giunta e Assemblea sulle attività promozionali;

b) la trasposizione nell’ordinamento regionale dei Trattati internazionali;

c) la procedura per giungere alla ratifica assembleare delle intese ed accordi che la Regione conclude con Stati esteri ed enti territoriali interni agli stessi.

Il primo ed il terzo hanno evidentemente un’influenza diretta e rilevante sul sistema di relazioni internazionali della Regione.

(*) Responsabile del Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna.

Il secondo sembrerebbe afferire prevalentemente alle attività della Regione di perfezionamento della propria legislazione e meno all'instaurazione e al consolidamento di rapporti con soggetti esteri, ma come vedremo la legge lo inquadra logicamente in quel quadro.

Ma procediamo con ordine.

L'art. 14 si occupa in primo luogo della definizione della materia, riprendendo l'elencazione contenuta in una precedente legge regionale (la l.r. n. 6/2004, che all'articolo 5 aveva dettato una prima "disciplina dell'attività internazionale della Regione") ed integrandola.

Troviamo pertanto che alle attività internazionali precedentemente individuate, consistenti in:

a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;

c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;

d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);

e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;

f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;

g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;

h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;

i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.

Si aggiungono ora:

a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;

b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;

c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Il legislatore regionale pertanto ha voluto costruire una definizione completa, anche in confronto a disposizioni normative di altre Regioni, delle attività di rilievo internazionale esercitabili dalla Regione.

2. Il quadro dei rapporti tra Giunta ed Assemblea legislativa regionale

Su questa base la legge n. 16/2008 disciplina il quadro dei rapporti fra Giunta e Assemblea regionale.

Per approfondire questo aspetto della legge è opportuno esaminare prioritariamente l'art. 20, che introduce quella che potrebbe divenire la più rilevante innovazione politica dell'intera riforma: è infatti prevista, di norma una volta all'anno, una sessione assembleare sulle attività internazionali. Punto preminente di questa sessione appare l'adozione di uno strumento programmatico previsto dal già citato art. 5 della l.r. n. 6/2004, ai sensi del quale era previsto che la Giunta proponesse all'Assemblea l'approvazione di "un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse".

Al precedente articolo 19 si prevede che in tale documento

siano individuati le priorità e gli obiettivi per le attività relative alla conclusione di accordi ed intese e di attuazione di Trattati internazionali che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

L'Assemblea legislativa regionale ha già approvato nel settembre 2006 il primo documento per il periodo 2006-2009 ⁽¹⁾ che, presumibilmente non a caso, prevede già, tra l'altro, l'integrazione delle azioni di stipula di intese ed accordi nelle attività internazionali della Regione.

Se la sessione assembleare sulle attività internazionali potrebbe diventare il punto fondamentale per l'individuazione delle strategie regionali in materia, la legge prevede comunque altri importanti momenti.

L'articolo 15, intitolato "Rapporti Assemblea legislativa-Giunta", prevede in primo luogo che l'Assemblea possa, indipendentemente dalla sessione di cui abbiamo parlato, formulare indirizzi alla Giunta, come pure prevedere ulteriori sessioni specifiche.

Inoltre la Giunta è tenuta ad informare l'Assemblea in particolare su:

a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;

b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;

c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera *a)*, nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera *b)*;

d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera *b)* sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;

(1) Cfr. deliberazione assembleare n. 78/2006.

e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);

f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6/2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della legge n. 131/2003;

g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

I compiti informativi della Giunta sono dunque ampi. In particolare, le previsioni del punto f) fanno riferimento ad alcuni atti previsti dalla più volte citata l.r. n. 6/2004 in merito agli uffici regionali di collegamento all'estero, al supporto alle attività internazionali degli enti locali, agli scambi di esperienza con altre amministrazioni; ed al procedimento di informazione ed alla richiesta di autorizzazione alle autorità governative nazionali per il perfezionamento degli accordi ed intese che la Regione conclude con Stati esteri ed enti territoriali interni agli stessi.

È probabile che sarà necessario attendere il consolidarsi di una prassi per valutare appieno la profondità e l'ampiezza che assumerà questa attività informativa.

L'articolo 15 infine si chiude prevedendo che Giunta ed Assemblea si informino reciprocamente in merito alle rispettive "attività promozionali e di mero rilievo internazionale" e sui relativi adempimenti". La norma sembra far riferimento principalmente alle missioni istituzionali in entrata ed uscita, nonché alle dichiarazioni d'intenti con analoghi organismi esteri. Da notare comunque che la locuzione "attività di mero rilievo internazionale" fu introdotta e definita dal d.P.R. 31 marzo 1994, che le Regioni italiane considerano superato dopo la riforma costituzionale del 2001.

3. *Le intese e gli accordi internazionali*

La legge prosegue con l'art. 16, che disciplina l'esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, specificando che "avvengono di norma in via amministrativa". Si coordina l'informazione dovuta alle autorità centrali con quella all'Assemblea.

La legge giunge infine, riprendendo ed integrando la normativa costituzionale e la legge n. 131/2003, al tema degli accordi ed intese che la Regione conclude con Stati esteri ed enti territoriali interni agli stessi.

In realtà le Regioni italiane perfezionano atti bilaterali di questo genere da un paio di decenni, avendo sviluppato ed arricchito la prassi dei patti di gemellaggio degli enti locali precedenti anche alla nascita delle Regioni.

Questi atti, per i quali si è utilizzata un'ampia quantità di denominazioni (protocolli, convenzioni, *memorandum*, accordi, intese, dichiarazioni comuni) sono per lo più dichiarazioni bilaterali con cui le parti si impegnano a promuovere attività di collaborazione in vari campi dalla promozione di scambi commerciali e produttivi fra piccole e medie imprese, la collaborazione fra scuole e università, la partecipazione comune a programmi europei, lo scambio di buone pratiche, e via dicendo.

Sull'argomento si verificò una certa conflittualità fra le Regioni e il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui il citato d.P.R. del 1994 affidava la vigilanza e le attività autorizzative in materia. C'è da rilevare come, tuttavia, la materia del contendere – per quanto di nostra conoscenza e di sicuro per ciò che riguarda l'esperienza dell'Emilia-Romagna – non abbia mai riguardato difformità rispetto alle linee della politica estera nazionale (nella scelta degli interlocutori esteri o delle materie di collaborazione in quel paese), ma spesso la terminologia usata in generale (perché non fosse adombrabile un settore non di competenza regiona-

le) o la necessaria specificazione del rispetto della normativa italiana per le attività attuative dell'atto bilaterale.

Uno dei temi principali prima della riforma costituzionale del 2001 era quello dell'ammissibilità della stipula di un atto bilaterale tra la Regione ed uno Stato estero.

La riforma costituzionale del 2001 ha, come noto, ammesso esplicitamente questa possibilità definendo intese (quindi non produttive di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale) gli atti bilaterali di enti territoriali interni agli Stati esteri e accordi (produttivi di effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale) quelli con gli stessi Stati esteri prevedendo una procedura autorizzativa più leggera, comprensiva di un sistema di silenzio-assenso per le prime, più complessa con l'emanazione di un decreto per i poteri di firma per i secondi. La legge n. 131/2003 ha disciplinato nel dettaglio questa attività autorizzativa.

La legge che stiamo esaminando agli articoli 17 e 18 prevede che, in parallelo con gli adempimenti necessari ai sensi della citata legge n. 131/2003 (richiesta di autorizzazione, scambio di documentazione con le autorità nazionali, conseguimento della autorizzazione o del decreto con i poteri di firma), vi sia una pronta informazione all'Assemblea che potrà emanare direttive per il completamento delle fasi successive.

In particolare dovranno essere fornite informazioni su:

- a) l'incidenza delle intese e degli accordi sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- b) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi;
- c) gli oneri finanziari derivanti.

Giunti finalmente alla firma conclusiva dell'atto, questo viene trasmesso all'Assemblea per la ratifica prevista dall'art. 13 dello Statuto regionale. Solo dopo questa l'intesa o l'accordo sono da considerarsi in vigore. Va rilevato come, anche prima dell'entrata in vigore della legge in esame, a seguito del nuovo Statuto regionale gli accordi e le intese predisposti dalla Regione contenevano una clausola in tal senso.

È necessario osservare che il già citato “documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna” approvato con delibera assembleare n. 78/2006, prevede che dichiarazioni di impegno unilaterale, lettere di intenti e altre dichiarazioni al di fuori della disciplina della legge n. 131/2003, in quanto di mero interesse internazionale, possono essere firmate previa delibera di Giunta.

La possibilità di una migliore e più specifica individuazione di questo tipo di atti è attualmente (ottobre 2008) all’esame di incontri tecnici fra Conferenza delle Regioni e Ministero degli Affari esteri.

4. *Considerazioni conclusive*

Alla luce del quadro appena esposto, è evidente come il principale obiettivo della nuova legge sia quello di regolamentare la partecipazione dell’Assemblea alle scelte attinenti alle relazioni internazionali che caratterizzeranno la Regione Emilia-Romagna; ma proprio le modalità individuate potrebbero avere conseguenze sul modo con cui tali relazioni saranno sviluppate.

La nuova legge sembra infatti sottolineare con maggiore enfasi la necessità di individuare elementi comuni alle politiche con rilevanza internazionale della Regione, spingendo ancora di più nella direzione individuata dalla già citata delibera assembleare n. 78/2006 verso una concentrazione di tali politiche su priorità geografiche e tematiche coerenti con la programmazione regionale in materia.

La stessa legge sembra altresì accentuare l’importanza che i rapporti istituzionali della Regione con altre entità estere (tramite le intese, gli accordi e la loro conseguente applicazione) avranno su dette politiche di rilievo internazionale.

Documentazione

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16*

INDICE

TITOLO I - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Cooperazione interistituzionale

CAPO II - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

Art. 4 - Rapporti Giunta-Assemblea legislativa

Art. 5 - Sessione comunitaria

Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario

Art. 7 - Sussidiarietà

Art. 8 - Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 9 - Contenuto della legge comunitaria regionale

Art. 10 - Decisioni della Commissione europea e del Consiglio Ue

Art. 11 - Impugnazione di atti normativi comunitari

Art. 12 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

Art. 13 - Norme organizzative

CAPO III - ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE

Art. 14 - Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 15 - Rapporti Assemblea legislativa-Giunta

Art. 16 - Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

(*) Pubblicata nel BUR n. 131 del 28 luglio 2008. Testo non ufficiale.

Art. 17 - Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

Art. 18 - Accordi della Regione con Stati esteri

Art. 19 - Indirizzi in materia di rapporti internazionali

Art. 20 - Sessione sulle relazioni internazionali

**TITOLO II - RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO
25 DELLO STATUTO REGIONALE**

Art. 21 - Intese con altre Regioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Norma finanziaria

Art. 24 - Abrogazioni

TITOLO I

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE
DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 2

Principi generali

1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

*Art. 3**Cooperazione interistituzionale*

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

CAPO II**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO***Art. 4**Rapporti Giunta-Assemblea legislativa*

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

b) all'*iter* di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio Ue con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;

e) all'esecuzione di una decisione della Commissione

europea o del Consiglio Ue da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Art. 5

Sessione comunitaria

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.

2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.

*Art. 6**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla fase ascendente del diritto comunitario*

1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.

2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.

4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio Ue e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta-Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 7
Sussidiarietà

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.

3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

Art. 8
*Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.

2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali,

convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.

3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9

Contenuto della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale:

a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;

b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;

c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;

g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di

ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Art. 10

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio Ue

1. Su richiesta della Commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio Ue che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.

2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

Art. 11

Impugnazione di atti normativi comunitari

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.

2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

*Art. 12**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
a progetti e programmi promossi dall'Unione europea*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

*Art. 13**Norme organizzative*

1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche Ue. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

CAPO III

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE

*Art. 14**Attività di rilievo internazionale della Regione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:

- a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

*Art. 15**Rapporti Assemblea legislativa-Giunta*

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;

b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;

c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);

d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;

e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);

f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;

g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

Art. 16

Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Art. 17

Intese con enti territoriali interni ad altro Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.

3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).

4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.

5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.

*Art. 18**Accordi della Regione con Stati esteri*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.

2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

*Art. 19**Indirizzi in materia di rapporti internazionali*

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie at-

tività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

Art. 20

Sessione sulle relazioni internazionali

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.

2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.

3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

TITOLO II

RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Art. 21

Intese con altre Regioni

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della Commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti

di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Monitoraggio

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e Commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base

e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 ("Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4").

Art. 24
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

Quadro sinottico delle leggi regionali in materia di formazione ed attuazione del diritto comunitario e di attività di rilievo internazionale delle Regioni emanate dopo la riforma del Titolo V della Costituzione

(aggiornato al 27 ottobre 2008)

<p>Emilia-Romagna LR n. 28 luglio 2008, n. 16</p> <p>Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale</p>	<p>Umbria LR n. 23/2007</p> <p>Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione</p>	<p>Calabria LR n. 3/2007</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie</p> <p>LR n. 4/2007</p> <p>Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria</p>	<p>Valle d'Aosta LR n. 8/2006</p> <p>Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma</p>	<p>Friuli Venezia Giulia LR n. 10/2004</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari</p>	<p>Marche LR n. 14/2006</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie</p>
<p>TITOLO I</p> <p>Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale</p> <p>CAPO I – Disposizioni generali</p>			<p>CAPO I – Disposizioni generali</p>		
<p>Art. 1 - Finalità</p>	<p>TITOLO I Finalità e obiettivi</p>	<p>CAPO I Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario</p>	<p>Art. 1 - Finalità</p>	<p>Art. 1 - Finalità</p>	<p>Art.1 - Finalità</p>
<p>1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.</p>	<p>1. La Regione, con la presente legge adegua il proprio ordinamento alla <i>legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</i> e allo Statuto regionale, perseguendo il massimo livello di valorizzazione delle autonomie locali, di cooperazione tra le stesse.</p> <p>2. La Regione, in parti-</p>	<p>1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p>	<p>1. In relazione al combinato disposto degli articoli 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nei rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della</p>	<p>1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di propor-</p>	<p>La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
	<p>colare, persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) attuare nell'ordinamento regionale i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, cittadinanza sociale, efficienza, economicità, responsabilità, adeguatezza, differenziazione, integrazione;</p> <p>b) sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e istituzioni locali, a partire dal Consiglio delle autonomie locali;</p> <p>c) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;</p> <p>d) favorire la cooperazione in ambito interregionale;</p> <p>e) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento del ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;</p> <p>f) introdurre nuove possibilità di semplificazione e trasparenza in particolare mediante l'utilizzo di strumenti informativi;</p> <p>g) contenere la spesa</p>		<p>Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la presente legge:</p> <p>a) detta disposizioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;</p> <p>b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;</p> <p>c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.</p> <p>Art. 2 – Ambiti di intervento (...)</p> <p>2. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo europeo nelle materie di sue competenza, provvede a:</p> <p>a) promuovere e favorire iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'unità europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento, tra i giovani, dell'identità europea;</p> <p>b) promuovere la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione euro-</p>	<p>zionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p> <p>2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa della Regione</p>	

Emilia-Romagna

Umbria

Calabria

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Marche

per il funzionamento del sistema pubblico generale.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 16, comma 3 dello Statuto, disciplina con legge i propri rapporti con l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali, concernenti lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi a supporto dello sviluppo economico, i servizi alla persona e le prestazioni di utilità alla generalità di cittadini e alle categorie particolarmente svantaggiate.

pea presso i cittadini, gli enti locali e i soggetti della società civile, favorendo la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea;

c) contribuire, nelle sedi in cui essa è rappresentata, a promuovere il rispetto, la tutela e la valorizzazione, in ambito europeo, delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, al fine di sostenere e consolidare un'Europa della diversità;

d) stabilire relazioni con le organizzazioni europee, regionaliste e federaliste;

e) partecipare ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni nell'ambito delle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

f) favorire il gemellaggio dei Comuni, singolarmente o in forma associata, con i Comuni degli altri Stati membri dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

g) partecipare ai processi normativi dell'Unione europea e dare esecuzione agli obblighi che le derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

h) dare attuazione alle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale, transfrontaliero e transnazionale. 2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 2 – Principi generali</p> <p>1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.</p> <p>2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.</p>			<p>commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca</p>		
<p>Art. 3 – Cooperazione</p> <p>Interistituzionale</p> <p>1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.</p>					
<p>CAPO II – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario</p>	<p>Capo I [del Titolo III] Unione Europea</p>		<p>CAPO III Partecipazione della Regione ai processi normativi dell'unione europea e procedure di adempimento degli obblighi comunitari</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 4 – Rapporti Giunta - Assemblea legislativa</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:</p> <p>a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);</p> <p>b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;</p> <p>c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;</p> <p>d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;</p> <p>e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;</p> <p>f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).</p> <p>2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.</p> <p>3. La Giunta e l'Assemblea legislativa</p>	<p>Art. 29 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</p> <p>(...)</p> <p>3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.</p>		<p>Art. 4 – Indirizzi e disciplina europea ed internazionale della Regione</p> <p>1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale approva un documento plurimateriale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee programmatiche per l'azione regionale, nonché l'indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.</p> <p>2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:</p> <p>a) specifica le attività e le singole iniziative da intraprendere;</p> <p>b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;</p> <p>d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.</p> <p>3. La Giunta regionale, inoltre, con</p>	<p>Art. 6 – Competenze regionali</p> <p>1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.</p> <p>2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.</p> <p>3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.</p> <p>4. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.</p>	<p>Art. 9 – Informazione al Consiglio regionale</p> <p>1. La Giunta regionale assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.</p>		<p>Art. 6 - Sessione comunitaria del Consiglio regionale</p> <p>1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.</p> <p>2. In occasione della sessione comunitaria la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione alla attuazione delle politiche comunitarie nella quale sono esposte:</p> <p>a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di</p>	<p>propria deliberazione, le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.</p> <p>4. (...)</p>		<p>europei, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale</p> <p>2. L'informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:</p> <p>a) gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento comunitario;</p> <p>b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;</p> <p>c) le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.</p>
<p>Art. 5 - Sessione comunitaria</p> <p>1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale stampata in forma di opuscolo a larga diffusione comunitaria è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.</p> <p>2. L'esame contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta al</p>	<p>Art. 4 - (Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione</p> <p>1. (...)</p> <p>2. (...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell'ambito di un'apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.</p>	<p>Art. 8 - Sessione comunitaria del Consiglio regionale</p> <p>1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:</p> <p>a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;</p> <p>b) lo stato di avanzamento dei</p>			

<p>Emilia-Romagna</p> <p>sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria, approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.</p>	<p>Umbria</p>	<p>Calabria</p> <p>cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e del Comitato delle Regioni, di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;</p> <p>b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea adottate dalla Giunta regionale nell'anno di riferimento;</p> <p>c) lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri programmi regionali cofinanziati con risorse sempre comunitarie, con l'aggiornamento dei dati finanziari almeno al 30 giugno dell'anno di riferimento a quello in cui viene presentata la relazione.</p> <p>Art. 7 - Sessione comunitaria della Giunta regionale</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta stessa allo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario, i risultati conseguiti, le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.</p> <p>2. Gli orientamenti adottati dalla Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale che esercita, al riguardo, la propria funzione di indirizzo e controllo.</p>	<p>Valle d'Aosta</p>	<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Marche</p> <p>di programmi competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;</p> <p>c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;</p> <p>d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.</p> <p>2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.</p>
---	----------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------	---

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche	
<p>Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario</p> <p>1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.</p> <p>2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.</p> <p>3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.</p> <p>4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE</p>	<p>Art. 29 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro delle linee di indirizzo definite dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005 n. 11.</p> <p>2. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:</p> <p>a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al Comitato delle Regioni di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;</p> <p>b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi dell'Unione europea, quando questi esercitano attività in materia di competenza regionale;</p> <p>c) formula osservazioni al Governo ed al Parla-</p>	<p>Art. 2 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</p> <p>1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".</p> <p>2. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005 n. 11.</p>	<p>Art. 8 - Partecipazione della Regione agli atti di formazione degli atti comunitari</p> <p>1. Nelle materie di sua competenza, la Regione concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro, dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della legge n. 131/2003.</p> <p>2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui al comma 1 e alle altre attività dirette alla formazione degli atti normativi comunitari di cui all'articolo 5 della legge n. 11/2005.</p>	<p>Art. 2 - Partecipazione alla formazione degli atti comunitari</p> <p>1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).</p>	<p>Art. 2 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</p> <p>1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).</p> <p>2. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>	<p>Art. 2 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</p> <p>1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).</p> <p>2. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica - Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.</p>	<p>mento, richiedendo di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;</p> <p>d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, nell'ipotesi prevista dall' articolo 14, comma 3 della L. n. 11/2005;</p> <p>e) richiede, ai sensi dell' articolo 17, comma 1 della L. n. 11/2005 , la convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni nell'ambito delle politiche comunitarie;</p> <p>f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;</p> <p>g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, ai sensi dell' articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;</p> <p>h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le istituzioni comunitarie il parere</p>				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 7 - Sussidiarietà</p> <p>1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.</p> <p>2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccomandandosi con l'Assemblea legislativa.</p> <p>3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.</p>	<p>della Regione sugli atti normativi di loro competenza.</p> <p>3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6 della L. n. 11/2005, la partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.</p>				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 8 - Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea</p> <p>1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità regionale dell'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.</p> <p>2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'istestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, ed entità locali, associazioni e posti di udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.</p> <p>3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.</p>	<p>Art. 30 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari</p> <p>1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 25, comma 2 dello Statuto, per il periodo di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto di legge regionale di recepimento, che deve essere approvato entro il termine che consente alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l'elenco di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a) della L. n. 11/2005 e di trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, non oltre il venticinque gennaio di ogni anno.</p> <p>(..)</p>	<p>Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee</p> <p>1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza regionale e alle sentenze della Corte di giustizia europea.</p> <p>2. Al fine di garantire il periodo di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale, dal titolo "legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.</p> <p>3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce, sullo stato di conformità della legislazione comunitaria alle disposizioni regionali e eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.</p> <p>Art. 5 - Rispetto della normativa comunitaria</p> <p>1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in relazione a competenze, al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli</p>	<p>Art. 9 - Legge comunitaria regionale</p> <p>1. La Regione, nelle materie di sua competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi comunitari e alle sentenze della Corte di giustizia europea.</p> <p>2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia" derivanti dall'appartenenza della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale titolo è completato dall'indicazione "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.</p> <p>3. Nella relazione sul disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;</p> <p>b) fornisce l'elenco degli atti normativi comunitari</p>	<p>Art. 3 - Legge comunitaria regionale</p> <p>1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.</p> <p>2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale" e con l'indicazione dell'anno di riferimento.</p> <p>3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione.</p> <p>a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;</p> <p>b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.</p> <p>4. Il regolamento inter-</p>	<p>Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee</p> <p>1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.</p> <p>2. Al fine di garantire il periodo di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia europea, entro il primo giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge comunitaria regionale, dal titolo "legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.</p> <p>3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce, sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.</p> <p>Art. 5 - Rispetto della normativa comunitaria</p> <p>1. Il Consiglio regionale effettua una verifica</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 9 - Contenuto della legge comunitaria regionale</p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;</p> <p>b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;</p> <p>c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa;</p>	<p>Art. 30 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari</p> <p>(...)</p> <p>2. La legge regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attuati, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>2. Nell'ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.</p>	<p>da applicarsi o eseguirsi in via amministrativa.</p>	<p>no del Consiglio regionale definite i tempi, e di votazione della legge comunitaria regionale.</p>	<p>costante della conformità regionale con gli atti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge 11/2005</p> <p>2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.</p> <p>3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di competenza e la Giunta regionale.</p>
<p>Art. 4 - Contenuti della legge regionale</p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>Art. 10 - Contenuti della legge comunitaria regionale</p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) detta disposizioni per l'esecuzione o l'applicazione degli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>Art. 4 - Contenuti della legge regionale</p> <p>1. Il periodo di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge comunitaria regionale, che re-</p> <p>a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;</p> <p>b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione</p>	<p>Art. 4 - Contenuti della legge comunitaria regionale</p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>Art. 4 - Contenuti della legge regionale</p> <p>1. Il periodo di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge comunitaria regionale, che re-</p> <p>a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;</p> <p>b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione</p>	<p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>nistrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;</p> <p>d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;</p> <p>e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente applicabile all'attuazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) b) c) e d);</p> <p>f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uso necessari;</p> <p>g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.</p> <p>2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento regionale all'ordinamento comunitario.</p>	<p>stizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente applicabile all'attuazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi.</p> <p>L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario deve avvenire in ogni modo avvenirne tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporti:</p> <p>a) nuove spese o minori entrate;</p> <p>b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.</p> <p>3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;</p> <p>b) una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento all'ordinamento comunitario.</p> <p>Art. 10 - Misure urgenti 1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee,</p>	<p>obbligo di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) contiene, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi.</p> <p>L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario deve avvenire in ogni modo avvenirne tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporti:</p> <p>a) nuove spese o minori entrate;</p> <p>b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.</p> <p>3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;</p> <p>b) una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento all'ordinamento comunitario.</p> <p>Art. 10 - Misure urgenti 1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee,</p>	<p>di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali, per l'esecuzione o l'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) individua gli atti normativi comunitari alla cui esecuzione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi allo scopo necessari;</p> <p>e) reca disposizioni procedurali, metodologiche e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.</p> <p>2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) elenco degli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento regionale risulta già conforme a esse;</p> <p>b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;</p> <p>c) elenco degli atti normativi comunitari recepiti o applicati in via amministrativa dalla Giunta regionale;</p> <p>3. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 11/2005, il testo della legge comunitaria regionale, unitamente alla relazione, e gli atti di cui al comma 2, lettera b).</p>	<p>di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;</p> <p>d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa;</p> <p>e) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi.</p> <p>2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;</p> <p>b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;</p> <p>c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.</p> <p>Art. 5 - Attuazione in via regolamentare 1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.</p>	<p>giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) contiene disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi.</p> <p>2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento regionale all'ordinamento comunitario.</p>

Emilia-Romagna

Umbria

Calabria

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Marche

comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

2. Nei casi di particolare urgenza il Presidente della Giunta e/o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal Regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente

Art. 11 - Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa

1. Alle disposizioni contenute in via amministrativa non direttamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di atti normativi comunitari già recepiti nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celebrità;

c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

3. Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l'emissione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
				<p>4. La legge comunitaria regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.</p> <p>Art. 6 - Adeguamenti tecnici in via amministrativa</p> <p>1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>(...)</p> <p>Art. 8 - Misure urgenti</p> <p>1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimen-</p>	

				<p>to all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.</p> <p>1. bis. Nel caso in cui in sede amministrativa e' riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme in tema in contrasto con la normativa comunitaria, la Giunta regionale e, ma non per questo, indirizza al fine dell'omogeneita' dell'attivita' amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.</p> <p>Art. 9 - Indicazione degli atti comunitari attuati</p> <p>1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata.</p> <p>2. Le sentenze della</p>
--	--	--	--	---

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 10 – Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE</p> <p>1. Su richiesta della commissione competente la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano l'obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.</p>	<p>Art. 29 – Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</p> <p>1. (...)</p> <p>2. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:</p> <p>(...)</p> <p>g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti ai sensi</p>	<p>Art. 9 - Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee</p> <p>1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della stessa, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.</p>		<p>Corte di giustizia che comportino l'obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.</p>	
<p>Art. 11 – Impugnazione di atti normativi comunitari</p> <p>1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.</p> <p>2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.</p> <p>3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>concorrere alla richiesta del controllo attivazione del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.</p>	<p>dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;</p>				
<p>Art. 12 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea</p> <p>1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.</p> <p>2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.</p>			<p>Art. 6 - Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull'Unione europea</p> <p>1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi di sostegno delle iniziative di cui al presente comma. I Comuni, le Comunità montane, gli enti e le aziende strumentali della Regione, in qualsiasi forma costituiti, concordano con la struttura regionale competente in materia di affari europei, di seguito denominata struttura competente, l'opportunità e le modalità della propria partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea.</p> <p>2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la Giunta regionale istituisce, nell'ambito della struttura competente, uno sportello di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'U-</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 13 - Norme organizzative</p> <p>1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentono il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.</p>	<p>Capo II (del Titolo III) - Rapporti internazionali</p> <p>Art. 31 - Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali</p> <p>1. La Regione provvede, nelle materie di propria competenza, ed all'esecuzione ed all'attuazione di accordi internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti da leggi dello Stato.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>LR n. 4/2007</p> <p>Art. 2 - Attività di cooperazione internazionale</p> <p>1. La Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene:</p> <p>a) le attività di collaborazione e partenariato internazionale;</p> <p>b) le attività di cooperazione internazionale con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, i Paesi in via di sviluppo e le Economie in via di Transizione;</p>	<p>nione europea e ne determina le modalità di funzionamento.</p>		
<p>CAPO III - Attività di rilievo internazionale della Regione</p> <p>Art. 14 - Attività di rilievo internazionale della Regione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:</p> <p>a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;</p>			<p>Art. 2 - Ambiti di intervento</p> <p>1. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza, provvede a:</p> <p>a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforzare ed approfondire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell'arco alpino;</p> <p>b) promuovere la coope-</p>		

<p>b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;</p> <p>c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.</p> <p><i>[Per completezza, si indica a seguire il contenuto dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6/2004:</i></p> <p><i>"La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:</i></p> <p><i>a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;</i></p> <p><i>b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;</i></p> <p><i>c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;</i></p> <p><i>d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);</i></p> <p><i>e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;</i></p> <p><i>f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;</i></p> <p><i>g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;</i></p> <p><i>h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;</i></p> <p><i>i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;</i></p>	<p>Art. 33 - Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato</p> <p>1. La Regione, in attuazione dell'articolo 25, comma 4 dello Statuto, avvalendosi della competenza delle Regioni, ferma restando il rispetto delle leggi di cui all'articolo 117, nono comma della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 6 della L. n. 131/2003, coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dal Consiglio regionale, può sottoscrivere accordi con Stati esteri ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Gli accordi e le intese hanno efficacia per la Regione solo dopo la ratifica consiliare.</p> <p>2. Gli accordi e le intese hanno, di norma, una durata determinata.</p> <p>3. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal Consiglio regionale, può concordare con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo internazionale. Tali dichiarazioni hanno validità per un tempo determinato.</p> <p>4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 131/2003, i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>2. La Regione Calabria, attua gli interventi di cui al comma precedente:</p> <p>a) per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali, nazionali ed internazionali;</p> <p>b) attraverso il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 9, comma 1.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Art. 4 - Attività di collaborazione partenariato istituzionale e relazioni istituzionali</p> <p>1. Per attività di collaborazione e partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguiti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire il reciproco sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali calabresi e dei partner, attraverso l'interazione tra territori ed istituzioni, gli accordi con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>2. Per relazioni istituzionali si intendono i rapporti che la Regione avvia con governi ed istituzioni locali di altri Paesi in un'ottica di proiezione strategica verso l'esterno, di promozione del sistema regionale e di attrazione di investimenti dall'estero.</p> <p>3. La Regione Calabria in questi ambiti:</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>razione interregionale, transfrontaliera e transnazionale, predisporre proposte e attuare iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento di partenariati istituzionali;</p> <p>c) concludere convenzioni con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con altri Stati, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 131/2003.</p> <p><i>Omissis</i></p>
--	--	--	---

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><i>l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione".]</i></p>	<p>internazionale da essi svolta.</p>	<p>d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;</p> <p>e) aderisce, sostiene e promuove reti di cooperazione interregionali ed internazionali.</p> <p><i>Omissis</i></p>			
<p>Art. 15 – Rapporti Assemblée - Giunta</p> <p>1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.</p> <p>2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:</p> <p>a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;</p> <p>b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;</p> <p>c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);</p> <p>d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;</p> <p>e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);</p> <p>f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;</p> <p>g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.</p> <p>3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.</p>					
<p>Art. 16 - Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato</p> <p>1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.</p> <p>2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 17 - Intese con Enti territoriali interni ad altro Stato</p> <p>1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.</p> <p>3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).</p> <p>4. L'Assemblea legislativa delibera su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.</p> <p>5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.</p>					
<p>Art. 18 - Accordi della Regione con Stati esteri</p> <p>1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.</p> <p>2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.</p>	<p>Art. 19 - Indirizzi in materia di rapporti internazionali</p> <p>1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.</p> <p>2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche</p>	<p>Art. 8 - Programmazione degli interventi e modalità di attuazione</p> <p>1. Il Consiglio regionale approva, annualmente, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale che disciplina in modo unitario l'insieme delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Il documento triennale di</p>	<p>Art. 4 - Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione</p> <p>1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, approva un documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee pro-</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>mediante il ricorso a strumenti informatici.</p> <p><i>(Si riportano, per completezza, i primi due commi dell'art. 5 della legge regionale 6/2004:</i></p> <p><i>1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività ed i rilievi internazionali della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.</i></p> <p><i>2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:</i></p> <p><i>a) le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersectorialità;</i></p> <p><i>b) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;</i></p> <p><i>d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti locali e le Università presenti in Regione...)</i></p>	<p>contiene:</p> <p>a) gli obiettivi generali, le priorità tematiche e geografiche di azione per ciascun ambito di intervento definito dall'articolo 2, comma 1 della presente legge;</p> <p>b) i programmi e le iniziative di cooperazione europee, nazionali ed interregionali cui la Regione Calabria partecipa;</p> <p>c) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative ed i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b);</p> <p>d) i programmi di iniziativa regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge con l'indicazione degli obiettivi specifici, degli interventi previsti e della loro localizzazione, degli importi finanziari di spesa e del relativo cronoprogramma di attuazione;</p> <p>e) i criteri per l'individuazione dei soggetti richiamati dal successivo articolo 9 da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);</p> <p>f) i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti con particolare riferimento a: natura del contributo, procedura di accesso, priorità, requisiti soggettivi ed oggettivi, spese ammissibili, modalità di erogazione e di rendicontazione dei progetti;</p> <p>g) gli strumenti di coordinamento da attivare per l'attuazione degli interventi con particolare riferimento alle modalità di costituzione dei Tavoli di concertazione per aree tematiche di cui alle geografiche di cui</p>	<p>grammatiche per l'azione regionale, nonché l'indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.</p> <p>2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:</p> <p>a) specifica le attività e le singole iniziative da intraprendere;</p> <p>b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;</p> <p>d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.</p> <p>3. La Giunta regionale con disciplina, inoltre, con propria deliberazione le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto</p>			

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
		<p>successivo articolo 10, comma 1;</p> <p><i>h)</i> le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati.</p> <p>3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta regionale approva, su parere vincolante della Commissione consultiva competente, un piano operativo annuale delle attività di cooperazione, nel pieno rispetto del documento di indirizzo programmatico regionale di cui al periodo precedente.</p> <p>4. Il Piano operativo annuale attua il piano triennale delle attività di cooperazione. Detto Piano contiene:</p> <p><i>a)</i> i programmi statali e dell'UE cui la Regione intende partecipare;</p> <p><i>b)</i> le iniziative da attuare in partenariato con i Paesi in via di Sviluppo e quelle in collaborazione con altre Regioni Italiane e dell'UE;</p> <p><i>c)</i> la ripartizione delle risorse finanziarie in accordo con quanto previsto dal piano triennale;</p> <p><i>d)</i> l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al successivo articolo 9;</p> <p><i>e)</i> la verifica annuale sulle attività avviate e/o concluse relative all'anno precedente.</p> <p>5. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo – programmazione, consulta, preventivamente i soggetti di cui all'articolo 9.</p> <p>6. Le funzioni amministrative</p>	<p>tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.</p> <p><i>Omissis</i></p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 20 – Sessione sulle relazioni internazionali</p> <p>1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.</p> <p>2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea sulle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.</p> <p>3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.</p>		<p>di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale vigente.</p> <p>7. <i>Il documento di programmazione triennale ed il piano operativo annuale sono comunicati al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. [La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131 del 14 maggio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma]</i></p> <p>8. Le eventuali modifiche ed integrazioni al documento di indirizzo programmatico triennale seguono le stesse modalità procedurali individuati nei commi precedenti per l'approvazione del programma.</p>			
			<p>Art. 4 - Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell'ambito di una apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
TITOLO II Rapporti interregionali Attuazione dell'articolo 25 dello Statuto regionale	Capo III [del Titolo III] - Cooperazione interregionale				
Art. 21 – Intese con altre Regioni <p>1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.</p> <p>3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.</p> <p>4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.</p> <p>5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.</p> <p>6. L'intesa acquisita con efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.</p> <p>7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.</p> <p>8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono</p>	Art. 35 - Intese con altre Regioni <p>1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione può promuovere intese con altre Regioni finalizzate alla definizione di discipline uniformi o all'esercizio in comune di attività e servizi, da ratificare con legge regionale.</p>				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>essere prorogate automaticamente.</p> <p>9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.</p>	<p>Capo III [del Titolo V] - Disposizioni finali</p>				
<p>TITOLO III Disposizioni finali Art. 22 – Monitoraggio</p> <p>1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.</p>	<p>Art. 49 - Norma finanziaria</p> <p>1. Per quanto previsto dall'articolo 26, si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, inerenti le spese di gestione, del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli immobili.</p> <p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.</p>			<p>Art. 7 - Relazione al Consiglio regionale</p> <p>1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l'Assessorato internazionale e relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.</p>	
<p>Art. 23 – Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>Art. 24 – Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.</p>	<p>Art. 48 - Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Il rinvio agli articoli 17, 18 e 19 della L.R. n. 34/1998, operato da norme regionali, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.</p>				